



REGOLAMENTO QUADRO

**Per la disciplina del
Servizio Idrico integrato**

nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena

Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n°. 9 del 24.07.2006
Modificato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n°. 15 del 5.11.2007
Modificato dall'Assemblea Autorità con deliberazione n. 6 del 24.05.2010

PREMESSA	4
TITOLO I – NORME GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5
Art 1) Regolamento del Servizio Idrico Integrato	5
Art 2) Definizione del Servizio Idrico Integrato	5
Art 3) Principali definizioni adottate nel Regolamento	5
Art 4) Finalità del Regolamento per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato	7
Art 5) Applicazione del regolamento sul territorio	7
Art 6) Oggetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato	7
Art 7) Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio	8
Art 8) Tutela e razionale uso delle risorse idriche	8
TITOLO II – RETI DI DISTRIBUZIONE E PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10
CAPO 1 - NORME TECNICHE INERENTI LE CONDUTTURE DEL S.I.I. DI DISTRIBUZIONE	10
Art 9) Reti di acquedotto, di fognatura ed impianti di depurazione	10
Art 10) Individuazione del limite tra reti del Servizio Idrico Integrato ed impianti interni	10
Art 11) Potenziamento ed ampliamento delle reti del servizio idrico integrato	10
Art 12) Separazione delle reti fognarie	11
Art 13) Strumenti urbanistici preventivi	11
Art 14) Poteri dell'Amministrazione Comunale	12
CAPO 2 - PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	12
Art 15) Allacciamento al Servizio Idrico Integrato	12
Art 16) Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio Idrico Integrato	13
Art 17) Documentazione necessaria per richiedere l'allacciamento al Servizio Idrico Integrato	13
Art 18) Nulla osta all'allacciamento: contenuti e caratteristiche	13
Art 19) Realizzazione degli allacciamenti acquedottistici	14
Art 20) Realizzazione degli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura.	15
Art 21) Controllo sulla regolare esecuzione delle opere per gli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato	16
Art 22) Modifica di allacciamento esistente	16
Art 23) Vigilanza, controlli	17
TITOLO III – CONTRATTUALISTICA, FATTURAZIONE E MISURAZIONE DEI CONSUMI	19
CAPO 1 - CONTRATTO DI UTENZA	19
Art 24) Destinatario del Servizio	19
Art 25) Punto di consegna dell'acqua e punto di scarico dei reflui	19
Art 26) Richiesta di fornitura del Servizio Idrico Integrato	19
Art 27) Perfezionamento del contratto e contenuti minimi	19
Art 28) Forniture condominiali	20
Art 29) Durata del contratto	21
Art 30) Subentro di utenza	21
Art 31) Trasformazione di utenza	21
Art 32) Recesso dal contratto da parte dell'utente	22
Art 33) Deposito cauzionale	22
Art 34) Divieto di Sub-Fornitura del Servizio Idrico Integrato e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi	23
Art 35) Sospensione della fornitura da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato	23

Art 36) Risoluzione del contratto di fornitura da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato	24
Art 37) Continuità del Servizio e Responsabilità del Gestore	24
Art 38) Utenze preesistenti	25
CAPO 2 - TIPOLOGIA DI FORNITURE E TARIFFE	25
Art 39) Fornitura dell'acqua	25
Art 40) Uso dell'acqua	25
Art 41) Uso delle opere di fognatura e depurazione	25
Art 42) Fornitura di acqua per fontanelle pubbliche	26
Art 43) Tariffe	26
CAPO 3 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E MODALITA' DI RISCOSSIONE	27
Art 44) Rilevazione dei consumi	27
Art 45) Fatturazione dei consumi	28
Art 46) Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte	28
Art 47) Modalità di pagamento, indennità di ritardato pagamento e morosità	28
Art 48) Condizioni di pagamento particolari e rateizzazioni	29
Art 49) Rapporti con gli Utenti e Reclami	30
CAPO 4 - MISURAZIONE DEI CONSUMI IDRICI	31
Art 50) Apparecchi di misura	31
Art 51) Posizione e custodia degli apparecchi di misura	32
Art 52) Verifica degli apparecchi di misura	33
Art 53) Verifica del livello di pressione	33
TITOLO IV- NORME SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI E GLI ALLACCIAMENTI	35
CAPO 1 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTERNI ACQUEDOTTISTICI	35
Art 54) Modalità di esecuzione degli impianti interni	35
Art 55) Confine tra impiantistica interna ed esterna.	35
Art 56) Dispositivi antiriflusso e limitatori di portata	36
Art 57) Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata	36
Art 58) Allacciamenti acquedottistici ad uso antincendio e bocche antincendio	36
Art 59) Idranti per il servizio pubblico antincendio	37
CAPO 2 - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO	37
Art 60) Modalità di esecuzione delle canalizzazioni di scarico private interne.	37
Art 61) Impianti di chiarificazione (pretrattamento)	37
Art 62) Strade private	38
Art 63) Conformità delle opere	38
Art 64) Separazione degli scarichi negli allacciamenti	38
TITOLO V- NORME SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	39
CAPO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	39
Art 65) Norma di rinvio	39
Art 66) Autorità competente	39
Art 67) Classificazione degli scarichi idrici in pubblica fognatura	39
Art 68) Disciplina degli scarichi domestici in pubblica fognatura	40
Art 69) Disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura	40
Art 70) Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali	41
Art 71) Stoccaggio reflui industriali e smaltimento presso ditte autorizzate	42
Art 72) Modalità e termini di presentazione dell'autodenuncia annuale degli scarichi industriali	43
Art 73) Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dal pubblico acquedotto	44

CAPO 2 - MISURAZIONE, CONTROLLI, MODALITA', DIVIETI DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA	44
Art 74) Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi di acque reflue industriali	44
Art 75) Titolarità dei controllo degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali	45
Art 76) Programma annuale dei controlli sugli scarichi delle acque reflue industriali	45
Art 77) Penalità e sanzioni per il superamento dei limiti di autorizzazione allo scarico	46
Art 78) Gestione degli impianti di depurazione aziendali	46
Art 79) Avaria impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali	46
Art 80) Divieto di diluizione degli scarichi	47
Art 81) Scarichi vietati	47
Art 82) Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari	48
TITOLO VI- IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO, SANZIONI E NORME TRANSITORIE	49
Art 83) Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente	49
Art 84) Rinvio alla normativa vigente	49
Art 85) Entrata in vigore del Regolamento e modifiche e sostituzione ai regolamenti precedenti	49
Art 86) Sanzioni amministrative	49
Art 87) Sanzioni penali	50
Art 88) Norme transitorie	50

PREMESSA

Tra i differenti compiti istituzionali che la L.R. 25/99 come modificata dalla L. 1/03 ha attribuito alle Agenzie d'ambito per i servizi pubblici, vi è anche la predisposizione di un "**Regolamento Quadro**" relativo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione così come indicato nelle delibere della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2680/2001 e 1550/2003 "Indirizzi e linee guida per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato"

Tale **regolamento quadro** assume lo scopo di fungere da riferimento per i Gestori nella predisposizione dei regolamenti di servizio necessari per regolare in modo completo la fornitura del servizio idrico integrato. Tali regolamenti adottati dal Gestore del servizio idrico integrato saranno sottoposti alla approvazione della Agenzia per i servizi pubblici.

Lo schema qui riportato assume inoltre carattere di riferimento per la predisposizione da parte del Gestore del regolamento di fognatura come previsto anche dall'art. 33 del D.lgs 152/99 e della deliberazione della G.R. n° 1053/2003.

Pertanto l'articolazione e i contenuti del presente regolamento **saranno recepiti integralmente nel regolamento del Gestore** che, per gli aspetti necessari a regolare in modo completo il servizio adotterà le opportune integrazioni. Su alcuni temi specifici di carattere tecnico evidenziati nel presente regolamento quadro l'Agenzia si riserva di produrre "**documenti tecnici di indirizzo**" al fine di omogenizzare la regolamentazione dei Gestori.

TITOLO I – NORME GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art 1) Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'Agenzia d'Ambito di Modena di seguito denominata "Agenzia" ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato nei sotto-ambiti territoriali individuati nel piano di prima attivazione del servizio idrico integrato ai Gestori Salvaguardati di seguito denominati "Gestore".
2. Il Gestore gestisce il Servizio Idrico Integrato, così come di seguito definito, secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità nonché lo smaltimento dei fanghi residui, nel territorio del sott'ambito gestito.
3. Il presente regolamento quadro è lo strumento che il Gestore prenderà a riferimento per la predisposizione di specifici regolamenti per la disciplina dei rapporti tra il Gestore, le Amministrazioni Comunali e le persone fisiche o giuridiche utenti del Servizio Idrico Integrato di seguito denominate "Utenti".
4. Il Gestore, entro il 31 ottobre 2006, è tenuto a redigere il regolamento del servizio, da sottoporre alla approvazione della Agenzia. Per quanto riguarda le norme regolamentari relative alle acque reflue industriali in pubblica fognatura, l'Agenzia, in sede di approvazione, acquisisce preventivamente il parere di ARPA e Provincia.

Art 2) Definizione del Servizio Idrico Integrato

1. Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:
 - a) Captazione, adduzione, e distribuzione di acqua idonea al consumo umano destinata ad usi civili e produttivi**
La risorsa idrica avente «Giudizio di qualità e d'idoneità d'uso» rilasciato dall'Autorità competente, sarà prelevata da pozzi, sorgenti o da corsi d'acqua con regolare concessione di derivazione e verrà distribuita ad uso potabile agli Utenti.
 - b) Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque reflue di scarico**
Le acque reflue di scarico degli utenti allontanate attraverso la pubblica fognatura, intesa come l'insieme dei collettori di uso pubblico aventi recapiti regolarmente autorizzati, dovrà avere un corretto deflusso verso i punti di recapito.
 - c) Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche**
Attraverso il sistema di reti fognarie miste o bianche dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti stesse e controllare il regolare funzionamento degli scolmatori di pioggia.
 - d) Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura**
Il servizio di depurazione delle acque, deve garantire che le acque convogliate dalla pubblica fognatura siano trattate dall'impianto in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti e delle autorizzazioni allo scarico e/o da consentire la produzione di acque reflue destinate alla riutilizzo.

Art 3) Principali definizioni adottate nel Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Acquedotto/rete acquedottistica: complesso di tubazioni e impianti, posate su aree pubbliche o private, connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e previo trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
 - b) Pressione di esercizio: valore della pressione dell'acqua nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate di progetto.

- c) Pressione statica: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
- d) Apparecchio di misura dei consumi idrici/contatore: dispositivo idraulico atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed avente caratteristiche conformi alle normative tecniche uni.
- e) Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti;
- f) Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
- g) Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
- h) Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
- i) Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale;
- j) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- k) Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue o verso un punto di scarico finale.
- l) Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- m) Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- n) Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale; si articola nelle seguenti tipologie:
 - I. FOGNATURA NERA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque reflue derivanti da scarichi domestici e industriali, le cui caratteristiche qualitative dipendono dall'uso di cui sono state oggetto ed il cui recapito finale in generale è costituito da un impianto di depurazione.
 - II. FOGNATURA BIANCA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque meteoriche di dilavamento e che in generale vengono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore; pertanto in questi condotti non è possibile lo scarico di acque domestiche e industriali, salvo espressa autorizzazione.
 - III. FOGNATURA MISTA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto. Durante i periodi di pioggia parte delle acque drenate dal sistema fognario sono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore mediante appositi manufatti, detti «scolmatori di piena» soggetti all'autorizzazione della Provincia, mentre di norma in periodi di tempo secco tutte le acque vengono convogliate all'impianto di depurazione.
- o) Allacciamento fognario: insieme di tubazioni e di manufatti posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva dell'utente che permette l'immissione in fognatura dei reflui e/o acque meteoriche provenienti da insediamenti civili e/o produttivi. esso raggiunge la rete fognaria pubblica di norma in un apposito pozzetto di ispezione.
- p) Scarico fognario: l'immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico, di materiali liquidi, provenienti da attività umane e/o da dilavamento.
- q) Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- r) Impianto di pretrattamento: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente

regolamento; sono, a titolo esemplificativo, considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione, separatore di grassi.

- s) Impianto di depurazione o trattamento di acque reflue: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche finalizzato a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- t) Invarianza idraulica: per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.

2. Il Gestore, qualora lo ritenesse opportuno, potrà dettagliare nel proprio Regolamento ulteriori definizioni rispetto a quelle sopra elencate.

Art 4) Finalità del Regolamento per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato

1. Il presente Regolamento quadro intende stabilire una disciplina omogenea per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, sul territorio di competenza dell'Agenzia di Modena al fine di:

- a) raggiungere gli obiettivi di qualità della pianificazione sovraordinata, ovvero di risparmio e uso razionale dell'acqua destinata al consumo umano;
- b) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali della pianificazione sovraordinata.
- c) tutelare le infrastrutture degli impianti acquedottistici e fognari e di depurazione;
- d) promuovere e favorire un corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque

Art 5) Applicazione del regolamento sul territorio

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sul territorio costituito dalle Amministrazioni Comunali appartenenti ai sott'ambiti definiti nel piano di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato e negli areali e nei confini definiti dalla convenzione del servizio e dai suoi allegati.

2. Il presente regolamento si applica inoltre negli agglomerati urbani di cui all'allegato 1 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di servizio siglata dal Gestore e dall'Agenzia, nonché negli areali non compresi nelle delimitazioni di cui sopra, ma nei quali il Gestore effettua già il servizio idrico integrato.

3. Al di fuori dell'agglomerato il Gestore è tenuto ad applicare solo ed esclusivamente le disposizioni regolamentari inerenti le frazioni del servizio idrico integrato effettivamente gestite.

Art 6) Oggetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. Il presente Regolamento quadro ha per oggetto:

- a) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra i seguenti soggetti:
 - I. Ente Locale sul cui territorio viene gestito il servizio;
 - II. Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - III. Utente (anche parziale) del servizio idrico integrato;
- b) le norme generali per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati poste a valle del contatore acquedottistico o a monte dell'immissione

- nelle pubbliche fognature;
- c) l'applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di allacciamento e scarico in pubblica fognatura;
 - d) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del servizio idrico integrato da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate.
2. Non sono oggetto del presente Regolamento:
- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e ssmmii;
 - b) le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica.

Art 7) Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio

1. L'erogazione del servizio idrico integrato deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica vigente e il presente regolamento. Il Gestore e gli utenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento.
2. La programmazione degli investimenti, lo sviluppo dei servizi ed i loro standard qualitativi e quantitativi sono definiti dall'Agenzia di concerto con le Amministrazioni Comunali e saranno improntati alla imparzialità e parità di trattamento per tutti gli utenti.
3. Il Gestore deve:
 - a) perseguire gli standard di servizio dichiarati nella Carta dei Servizi, che dovrà essere improntata alla eguaglianza dei diritti degli utenti senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche;
 - b) attuare gli investimenti secondo il programma concordato con l'Agenzia nella Convenzione.
4. La conduzione del servizio idrico integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) economicità, efficienza ed efficacia;
 - b) continuità e regolarità dei servizi;
 - c) estensione del servizio integrato a tutto il territorio comunale;
 - d) rapidità di intervento in caso di disservizio;
 - e) tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
 - f) rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni sia comprese, che complementari al servizio (esempio manutenzione viabilità di servizio);
 - g) correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Art 8) Tutela e razionale uso delle risorse idriche

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto a collaborare, per quanto di competenza, con gli Enti Territoriali preposti alla elaborazione dei piani di salvaguardia e risanamento delle risorse idriche. Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel «Regolamento per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature» adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n°99 del 8/1/97.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato e i titolari delle relative utenze sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera 4 febbraio 1977 (in S.O. alla G.U. n° 48 del 21 febbraio 1977) del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione emanata dalla Regione. In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:
 - a) gli impianti di raffreddamento che utilizzano come fluido refrigerante l'acqua, dovranno

- essere a ciclo chiuso con il minimo reintegro consentito dalle migliori tecnologie di processo;
- b) per incentivare il riutilizzo di acqua ad uso industriale non idropotabile il Gestore può adottare una tariffa per le utenze industriale ridotta, in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo.
 - c) si dovranno attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
 - d) si dovrà limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
 - e) le utenze produttive, escluse quelle che producono beni alimentari, del servizio idrico integrato poste in aree servite dalla rete acquedottistica dovranno progressivamente limitare i prelievi di acqua potabile per la propria attività produttiva, mediante tecnologie basate sul riciclo o tramite l'approvvigionamento da fonti alternative di acque meno pregiate (acque reflue depurate, acquedotti con risorsa ad uso plurimo);
 - f) qualora l'acqua derivata per la erogazione del servizio idrico provenga da un corpo idrico superficiale, il prelievo dovrà avvenire nel rispetto dell'ecosistema acquatico garantendo un minimo deflusso vitale;
 - g) le aree di proprietà pubblica o del Gestore ricadenti nelle aree di rispetto e salvaguardia dei pozzi acquedottistici saranno preferibilmente oggetto di intervento paesaggistico e recupero ambientale;
 - h) i progetti di riorganizzazione, potenziamento o estensione della rete fognaria privilegeranno la separazione delle reti per lo scolo di acque nere da quelle meteoriche al fine di migliorare il rendimento dell'impianto depurativo, ridurre il deflusso nei corsi d'acqua di acque non depurate, conseguire il recupero naturalistico degli alvei dei corsi d'acqua, nonché evitare lo sversamento durante gli eventi di pioggia di materiale inquinante;
 - i) un'ulteriore azione da privilegiare è la raccolta delle acque meteoriche "incontaminabili" (provenienti da tetti o da superfici scoperte non suscettibili di contaminazione con sostanze inquinanti) con recapito in suolo permeabile o da destinare al recupero per usi non pregiati.

TITOLO II – RETI DI DISTRIBUZIONE E PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO 1 - NORME TECNICHE INERENTI LE CONDUTTURE DEL S.I.I. DI DISTRIBUZIONE

Art 9) Reti di acquedotto, di fognatura ed impianti di depurazione

1. Le reti di acquedotto e fognatura comprendono le tubazioni ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private, ad uso pubblico o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.
2. Le reti sono di proprietà esclusiva delle Amministrazioni Comunali (o della società di Asset proprietaria dei cespiti) per le quali viene svolto il servizio, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi.

Art 10) Individuazione del limite tra reti del Servizio Idrico Integrato ed impianti interni

1. Per il servizio acquedottistico, nei nuovi insediamenti e nelle ristrutturazioni, il "CONFINE DI PROPRIETA'" tra suolo "PUBBLICO E PRIVATO" rappresenta di norma la delimitazione tra le competenze del Gestore e dell'Utente; pertanto le parti di impianto che insistono sul suolo pubblico competono al Gestore che ne è responsabile, mentre le parti di impianto sul suolo privato competono solo ed esclusivamente all'Utente. Per gli insediamenti esistenti, nell'attesa di un progressivo allineamento allo standard sopradefinito si rinvia alle disposizioni contenute nel relativo Titolo IV.
2. Per il servizio di fognatura, viene stabilito quale confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente il punto di immissione (pozzetto di allacciamento o altro manufatto idraulico) sul collettore principale in sede stradale. Compete, pertanto, all'utente, oltre alla realizzazione e alla gestione dell'impiantistica su suolo privato, anche la realizzazione e la gestione della condotta di allacciamento, che insiste su suolo pubblico, fino alla dorsale di collettamento.

Art 11) Potenziamento ed ampliamento delle reti del servizio idrico integrato

1. Per il potenziamento o l'ampliamento delle reti idriche di acquedotto e/o di fognatura e/o degli impianti di pubblica depurazione, sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmesso al Gestore sia il progetto preliminare che il progetto esecutivo per il parere obbligatorio di competenza. La documentazione presentata dovrà consentire tutti gli accertamenti necessari a verificare:
 - a) la disponibilità della risorsa idrica;
 - b) la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica;
 - c) la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione;
 - d) la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche;
 - e) la possibilità o la necessità di provvedimenti utili al conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento quadro;
 - f) i dispositivi previsti dal progetto per minimizzare il rischio idraulico;
2. Il Gestore, individua le condizioni tecniche per poter allacciare le nuove potenziali utenze alle reti dei servizi. Il Gestore specifica nel proprio regolamento le procedure e le successioni operative con cui intende procedere nei suddetti casi di ampliamento delle reti dal medesimo gestite.

3. Dopo la presa in carico la manutenzione compete esclusivamente al Gestore salvo nei casi di guasti provocati direttamente da terzi, nel qual caso il Gestore si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

4. Le reti di fognatura di tipo misto dovranno essere munite di scolmatori di piena regolarmente autorizzati e adeguatamente dimensionati in modo da assicurare che le acque scaricate nel corpo idrico ricettore presentino una diluizione compatibile con le caratteristiche del ricettore e rispettino i rapporti di diluizione stabiliti dalla relativa autorizzazione. Il Gestore, conformemente all'autorizzazione provinciale, dovrà controllare l'efficienza degli scolmatori al fine di evitare scarichi non regolari annotando gli interventi in un apposito registro.

Art 12) Separazione delle reti fognarie

1. L'Agenzia promuove sul territorio interventi volti all'adozione del reticolo fognario di tipo separato, in relazione agli aspetti di tutela idraulica e ambientale degli agglomerati e delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

2. Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato i Sindaci provvederanno con propria ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura separata secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie specificate nel regolamento del Gestore che dovrà recepire i documenti tecnici di indirizzo eventualmente elaborati dall'Agenzia con appositi gruppi tecnici.

3. Anche in difetto di richieste di intervento da parte dei titolari delle attività comportanti scarichi e/o dei proprietari degli insediamenti da cui traggono origine gli scarichi, l'Amministrazione Comunale, con propria ordinanza rivolta ai titolari di singoli scarichi o di particolari categorie insediative che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali, dispone per scarichi non conformi, l'adeguamento alle norme del presente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.

4. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno provvedere alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.

5. Nei confronti degli inadempienti l'Amministrazione Comunale procederà nei termini di legge.

Art 13) Strumenti urbanistici preventivi

1. Ai sensi di quanto sancito dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, in assenza del parere espresso dal Gestore del servizio idrico integrato sul recapito, sulle caratteristiche tecniche delle reti fognarie e acquedottistiche e degli impianti connessi da realizzarsi nelle nuove urbanizzazioni, non potranno essere approvati interventi assoggettati a strumento urbanistico preventivo sia di iniziativa pubblica o privata .

2. Le opere acquedottistiche, fognarie e/o di depurazione da realizzarsi in esecuzione dei progetti relativi alle urbanizzazioni primarie di ogni intervento disciplinato da strumento urbanistico preventivo, in quanto destinate, a collaudo avvenuto con esito positivo, ad essere trasferite in proprietà all'Amministrazione Comunale, sono totalmente assimilate a pubblico acquedotto, pubblica fognatura e per esse, e per i singoli allacciamenti e i singoli scarichi dovranno essere conseguite le prescritte autorizzazioni e si applicano tutte le disposizioni e norme del regolamento del Gestore.

Art 14) Poteri dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di realizzazione di nuove reti idriche (acquedottistiche o fognarie), o della ristrutturazione di quelle esistenti, e/o su segnalazione del Gestore, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie od idrauliche, provvede, prima nei propri regolamenti edilizi e, successivamente, con proprie ordinanze:
 - a) ad imporre e/o regolamentare l'eventuale costruzione e/o modifica delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa l'eventuale separazione delle acque meteoriche dalle acque provenienti da scarichi domestici e/o industriali, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa funzionalità idraulica;
 - b) a richiedere, qualora sussistano i requisiti tecnici, l'allacciamento al servizio idrico integrato, rendendo comunque obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi della vigente normativa;
 - c) a far realizzare reti duali di adduzione per consentire l'uso di acque meno pregiate, per gli usi compatibili; (regolamento edilizio)
 - d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alle reti pubbliche;
 - e) a disciplinare, previa diffida, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati;
 - f) a richiamare nei propri regolamenti i requisiti volontari delle opere edilizie con particolare riferimento all'uso razionale delle risorse idriche (vedasi deliberazione della G.R. 21 del 16 gennaio 2001).

CAPO 2 - PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art 15) Allacciamento al Servizio Idrico Integrato

1. Nelle strade ove già esistono le condutture del Servizio Idrico Integrato, sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto, secondo le modalità previste all'Art.18:
 - a) relativamente al servizio acquedottistico, a realizzare, qualora richiesto, l'allacciamento al servizio secondo lo standard definito dall'art. 10, comma 1 e ad esigere i relativi compensi in base a tariffe di allacciamento determinate dall'Agenzia su proposta del Gestore e sentito il Comitato Consultivo Utenti.
 - b) relativamente al servizio fognario, a consentire, secondo lo standard definito dall'art. 10, comma 2, l'allacciamento degli scarichi domestici ed industriali, prevedendo per questi ultimi eventuali pretrattamenti e/o equalizzazioni per rendere lo scarico compatibile dal punto di vista quali-quantitativo.
2. Nelle strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano interventi stabilito dall'Agenzia di concerto con le Amministrazioni Comunali dell'Ambito. Possono, pertanto, essere allacciati al servizio idrico integrato tutti i fabbricati e gli insediamenti civili e produttivi posti all'interno di aree servite o comunque laddove sia tecnicamente possibile realizzare l'allaccio. In particolare, hanno l'obbligo di essere collegati alla pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, tutti gli insediamenti con presenza di persone, le aree pubbliche o private adibite a centri di ritrovo, ricreazione o attività sportive.
3. Gli insediamenti industriali particolarmente idroesigenti, posti in aree servite da reti acquedottistiche di acque industriali non idropotabili, dovranno essere progressivamente allacciati alla stessa quale fonte alternativa alla risorsa idrica potabile e al prelievo da fonti autonome, salvo

documentate esigenze di tipo qualitativo delle acque da utilizzare nel processo produttivo.

Art 16) Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio Idrico Integrato (1)

1. Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento:
 - a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi, all'atto dell'acquisizione del titolo abitativo edilizio (permesso a costruire ecc..)
 - b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti e da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto dell'acquisizione del titolo abitativo edilizio, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata e dello scarico in essere.
 - c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuto allacciamento alla rete fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla pubblica fognatura.
 - d) I proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari delle ordinanze di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
 - e) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico e/o fognario esistente.
 - f) I titolari (o i responsabili) di insediamenti temporanei, intendendosi per tali le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi, manifestazioni ricreative e sportive in genere, e gli spettacoli viaggianti.

(1) come modificato con deliberazione dell'Assemblea Autorità n° 6 del 24.05.2010.

Art 17) Documentazione necessaria per richiedere l'allacciamento al Servizio Idrico Integrato

1. La domanda di autorizzazione all'allacciamento è rivolta direttamente al Gestore o al Gestore per tramite dell'Ufficio Comunale preposto ai sensi del D.P.R. 447/98 e della L.R. 31/02 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Gestore dettaglia nel proprio regolamento la documentazione necessaria alla richiesta di allacciamento al Servizio Idrico Integrato allegando altresì apposito modulo di richiesta per l'utente.

Art 18) Nulla osta all'allacciamento: contenuti e caratteristiche

1. Il Gestore a seguito della richiesta di allacciamento al SII rilascia:
 - a) un nulla osta con il quale dichiara la congruità tecnica dell'allacciamento con le reti del servizio idrico integrato e per mezzo del quale è permesso all'utente il collegamento degli impianti interni privati con le reti pubbliche;
 - b) una dichiarazione di non allacciabilità al Servizio idrico integrato, esplicitando le motivazioni e gli eventuali adeguamenti da realizzare ad opera dell'Utente per conseguire l'allacciamento, solo qualora il Gestore si sia espresso negativamente sulla compatibilità del nuovo allacciamento con l'impiantistica esistente.
2. Il nulla osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico della rete privata

(cioè quella insistente sul suolo privato nel caso dell'acquedotto e quella a monte dell'innesto alla dorsale stradale per quanto riguarda la fognatura) per la quale è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.

3. Il nulla osta all'allacciamento non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione stradale, autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ecc...), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi (servitù).

4. Il Gestore specifica nel proprio regolamento i costi istruttori, i contenuti e le caratteristiche del nulla osta che consente l'allacciamento dell'Utente al SII, nonché le procedure di valutazione della conformità dell'allaccio con le reti e gli impianti in esercizio. In merito ai costi di istruttoria si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a).

5. Tali ultimi temi, congiuntamente all'omogenizzazione delle procedure di richiesta di allacciamento al Servizio Idrico Integrato, potranno essere oggetto di un documento tecnico di indirizzo da parte dell'Agenzia..

6. L'erogazione del SII avverrà attraverso un "contratto di fornitura del servizio" per la cui regolamentazione si rimanda al Titolo III del presente Regolamento Quadro.

Art 19) Realizzazione degli allacciamenti acquedottistici

1. Gli allacciamenti acquedottistici comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori. Esse si staccano dalle reti di distribuzione, fino, di norma, al confine di proprietà.

2. Spetta al Gestore determinare, dopo aver valutato le richieste del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche con particolare riferimento al tracciato dello stesso e alla posizione del misuratore. Per i nuovi allacciamenti e per le ristrutturazioni di edifici esistenti è richiesto al Gestore l'installazione del misuratore individuale per singola unità immobiliare.

3. Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Gestore addetti al lavoro, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi, reinterri e ripristini necessari per la costruzione degli impianti di derivazione per la parte insistente in proprietà privata.

4. In tutti i casi di costruzione, rinnovo, manutenzione, riparazione e modifica dell'allacciamento non competono al Gestore ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione, rivestimenti e/o ogni altro particolare insistente sulla proprietà privata.

5. Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire il passaggio, l'appoggio o l'infissione su immobili di sua proprietà, ovunque ubicati, delle derivazioni del Gestore, senza che ciò comporti diritto alcuno per l'utente o per il proprietario di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere.

6. Il richiedente inoltre dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate sia per le parti in vista. In caso contrario, il richiedente od il fruitore del servizio, provvederà a proprie spese alla normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme tecniche.

7. I lavori di realizzazione e modifica dell'allacciamento sono eseguiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. E' fatta salva la facoltà del Gestore di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria affinché ditte convenzionate, adeguatamente formate, che operino secondo gli standard tecnici del Gestore e sotto il controllo dello stesso, possano eseguire allacciamenti e spostamenti di contatore nell'ambito di un rapporto diretto con l'utente nel rispetto delle tariffe determinate dall'Agenzia su proposta del Gestore e sentito il Comitato Consultivo Utenti.
8. L'allacciamento, fino al confine della proprietà pubblica, rimane di proprietà del Gestore che ne assume ogni onere di manutenzione e rinnovo per tutta la durata della vita utile.

Art 20) Realizzazione degli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura.

1. Gli allacciamenti fognari comprendono le tubazioni e i manufatti accessori necessari allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento e dall'area di pertinenza dello stesso nella pubblica fognatura.
2. Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto.
3. Le immissioni in pubblica fognatura devono avvenire di norma in corrispondenza dei pozzetti di ispezione esistenti e ad una quota più superficiale rispetto la giacitura superiore del collettore fognario; le tubazioni private dovranno avere dimensioni adeguate alla portata da convogliare, ma tali da non mettere in crisi il collettore pubblico che dovrà essere compatibile con le portate aggiuntive ad esso addotte.
4. Nel caso di immissione in fognatura di tipo misto o bianca con possibile funzionamento in pressione del collettore fognario in occasione di rilevanti eventi meteorici, l'utente dovrà proteggere il proprio allacciamento con apposito dispositivo antiriflusso.
5. Nel caso di costruzione, ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, il Gestore può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o ritenuti inadeguati ed i relativi oneri sono a totale carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata previo accordo fra Utenti e Gestore.
6. Nel caso di reti esistenti il cui il rinnovo si renda necessario per modifiche delle caratteristiche della rete fognaria, compete al Gestore l'esecuzione degli scarichi privati in tutti i casi in cui i medesimi risultino officiosi dal punto di vista idraulico e dal punto di vista igienico sanitario.
7. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore, in particolare le acque bianche (meteoriche, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete fognaria bianca. Tale obbligo riguarderà altresì gli insediamenti esistenti nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete mista.
8. Nella progettazione delle fognature private, nelle nuove aree da urbanizzare, nelle

ristrutturazioni e nei recuperi le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dal fatto che sia presente il recapito alla rete fognaria separata.

9. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi acque reflue domestiche ed industriali, in pubblica fognatura devono essere eseguiti a cura e spese dell'utente, sotto il controllo del Gestore, il quale deve essere informato del loro inizio con almeno 48 ore di preavviso.

10. Il Gestore vigila in particolare, che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature e che il manufatto di raccordo sia conforme alle prescrizioni tecniche impartite.

11. Qualora si producano danni alla proprietà privata, il gestore risponde in tutti i casi in cui sia accertata la sua responsabilità ai sensi delle attività elencate nel disciplinare tecnico e svolte nell'ambito dell'effettuazione del SII; il Gestore non risponde nel caso di rigurgiti causati da allacciamenti il cui innesto alla fognatura sia realizzato in difformità al nulla osta rilasciato dal Gestore stesso; il Gestore non risponde nel caso di eventi meteorici che saturano la capacità di deflusso della pubblica fognatura, eventi per i quali è opportuno studiare forme di tutela del privato da eventuali danni subiti.

12. Le opere di allacciamento rimangono di proprietà del richiedente che ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo fino alla fine della sua vita utile.

Art 21) Controllo sulla regolare esecuzione delle opere per gli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore esercita anche il controllo tecnico sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete acquedottistica e/o alla pubblica fognatura in conformità ai progetti per i quali è stato rilasciato il nulla osta, alle prescrizioni impartite ed alle norme previste dal presente Regolamento.

2. In caso di esecuzione in difformità dai progetti di cui sopra, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a prescrivere i necessari adeguamenti, e/o a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere, così come eventualmente dettagliato nel Regolamento del Gestore.

Art 22) Modifica di allacciamento esistente

1. Qualora il gestore riscontri che l'allacciamento determini, per cause non imputabile all'utente, uno dei seguenti eventi:

- a) peggioramento qualitativo (inquinamento o cessione di sostanze)
- b) dispersione del fluido veicolato (acqua potabile o reflua)
- c) la mancata garanzia per la continuità del servizio (depositi, ostruzioni, ecc.)
- d) pericolo per la pubblica incolumità (cedimento pavimentazione, ecc.)
- e) difformità dai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente
- f) particolari esigenze del Gestore

il Gestore predisporrà gli interventi per la modifica e/o il rifacimento dell'allacciamento a proprie spese per il tratto di propria competenza (come definito dal presente regolamento) e darà comunicazione (per iscritto tramite raccomandata da inviare per conoscenza anche all'Agenzia ed all'Amministrazione Comunale del territorio di competenza) all'utente degli interventi di adeguamento necessari, assegnandogli un tempo utile per permettergli l'adeguamento degli impianti interni a cura e spese dell'utente.

2. Deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore e realizzata con oneri a carico del

richiedente, qualsiasi modifica che comporti:

- a) variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza (acquedottistica o fognaria),
- b) una diversa collocazione del misuratore o del punto di scarico,
- c) la modifica del punto e/o del percorso dell'allacciamento dell'utente alla rete pubblica

3. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore e presentare i documenti ed elaborati necessari previsti dal presente Regolamento.

4. Il Gestore provvederà, a spese dell'Utente a quanto necessario per adeguare i misuratori, le apparecchiature e gli impianti pubblici alle nuove esigenze dell'Utente.

5. In caso di inadempienza da parte dell'utente, il Gestore potrà sospendere il servizio nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento e dalla Carta dei servizi adottata e qualora debba effettuare interventi per la pubblica incolumità questi verranno addebitati all'utente stesso.

Art 23) Vigilanza, controlli

1. Con riferimento alle seguenti finalità:

- a) verifica del rispetto delle norme regolamentari e dei provvedimenti emanati ai sensi di tali norme (obblighi, divieti e valori limite);
- b) accertamento delle eventuali inadempienze o non conformità ed applicazione delle relative sanzioni;

il Gestore si riserva la possibilità di procedere ad ispezioni periodiche degli impianti e degli apparecchi, anche siti in proprietà privata, destinati:

- a) alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata;
- b) all'uso e al trattamento dell'acqua di processo e reflue;
- c) ai pozzetti di ispezione e campionamento per esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura.

2. I tecnici del Gestore addetti ai controlli, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 358 del codice penale, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:

- a) la natura, l'accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento,
- b) la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati,
- c) il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai sensi della normativa vigente e dell'allegato 2 della Delibera 4 febbraio 1977,
- d) la effettiva disconnessione fra la rete di distribuzione di acqua interna con quella della rete pubblica di distribuzione,
- e) la rilevazione del consumo d'acqua prelevata anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto,
- f) per le periodiche verifiche dei consumi,
- g) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture pubbliche o private e negli apparecchi misuratori,
- h) in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni legislative nazionali e regionali in materia nonché del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico.

3. Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dal Gestore.

4. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso, nel rispetto delle norme sul

segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

5. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio e saranno distrutte al cessare delle motivazioni che hanno portato alla loro raccolta e trattamento.

6. In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, il Gestore potrà, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi:

- a) proporre all'Amministrazione Comunale l'applicazione dell'Azione Sanzionatoria;
- b) provvedere alla sospensione della fornitura di acqua idropotabile;
- c) proporre all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione la diffida e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico

senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

7. Il Gestore ha la possibilità di revocare il contratto di fornitura, qualora rilevasse fatti lesivi aventi incidenza sugli impianti e sulle reti di distribuzione acquedottistica e/o di pubblica fognatura e/o sul processo di depurazione nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell'utenza.

8. Il Gestore ha la facoltà di richiedere alle Autorità di Controllo Istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione e delle pubbliche fognature in gestione.

9. I controlli effettuati dal Gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dalle autorità di controllo istituzionali.

TITOLO III - CONTRATTUALISTICA, FATTURAZIONE E MISURAZIONE DEI CONSUMI

CAPO 1 - CONTRATTO DI UTENZA

Art 24) Destinatario del Servizio

1. Il Gestore non può sottrarsi all'obbligo di erogare il servizio, a seguito di richiesta di prima fornitura da parte dell'utente, se non in presenza di ragioni obiettive, quali:
 - a) ubicazione dell'utente in zona non servita dalle reti di acquedotto e fognatura;
 - b) difformità dello stato di fatto o di progetto dell'insediamento da servire o dei relativi impianti rispetto le norme tecniche e/o urbanistiche.
2. Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della disponibilità ad allacciare l'utente alla rete acquedottistica e fognaria e viene di norma somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete, mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato o singolo lotto.

Art 25) Punto di consegna dell'acqua e punto di scarico dei reflui

1. L'acqua si intende fornita all'utente al punto di consegna di cui all'art. 55 del presente Regolamento e misurata da un contatore installato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. L'acqua scaricata si intende immessa nella rete di fognatura se l'utenza è regolarmente allacciata al servizio. I volumi scaricati sono commisurati al 100% dei volumi prelevati dal pubblico acquedotto.

Art 26) Richiesta di fornitura del Servizio Idrico Integrato

1. Per aver diritto alla fornitura del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'utente deve presentare al Gestore apposita richiesta; questa potrà essere avanzata anche telefonicamente, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Gestore e definiti nel proprio regolamento/carta dei servizi.
2. Nella richiesta dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:
 - a) l'uso al quale la fornitura è destinata;
 - b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
 - c) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
 - d) il numero dei componenti del nucleo familiare;
 - e) l'autorizzazione allo scarico quando espressamente rilasciata.
3. A seguito della richiesta di fornitura, il Gestore provvederà a formulare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari all'allacciamento che sarà consegnato al richiedente stesso. Le modalità di formulazione e accettazione del preventivo saranno definite dal regolamento del Gestore, sulla base di tariffe di allacciamento definite secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera a) del presente Regolamento.

Art 27) Perfezionamento del contratto e contenuti minimi

1. Per perfezionare la richiesta, l'Utente dovrà provvedere alla firma del contratto che disciplina le condizioni del servizio.
Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato contiene almeno:

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006
Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007
Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

- a) l'identità e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura;
- b) l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, specificando:
 - le condizioni tecniche di erogazione del servizio;
 - la data di avvio dell'esecuzione del contratto da concordare con l'utente;
 - la durata del contratto e le eventuali modalità di rinnovo;
 - le eventuali prestazioni accessorie;
- c) le condizioni economiche di fornitura del servizio e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie;
- d) le forme di garanzia eventualmente richieste all'Utente e ogni altro onere posto a carico dell'Utente in relazione alla conclusione o all'esecuzione del contratto;
- e) le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, specificando, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra due letture e le modalità di informazione dell'Utente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze;
- f) le garanzie riconosciute agli Utenti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi;
- g) le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento del servizio da parte dell'Utente, specificando:
 - la periodicità di emissione delle fatture;
 - qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla stima dei consumi, il criterio adottato per la stima dei consumi;
 - le modalità e i termini per il pagamento delle fatture;
- h) le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, specificando:
 - le penali o gli interessi di mora dovuti dall'Utente;
 - il tempo minimo intercorrente tra l'invio all'Utente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità;
- i) gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale;
- j) le modalità con le quali l'Utente formula al Gestore richieste di informazione e reclami, nonché le modalità di attivazione delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;
- k) le modalità adottate di tutela della privacy (trattamento dei dati personali).

2. Il contratto è redatto con un carattere di stampa leggibile e in un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti gli utenti. Il contratto è, inoltre, predisposto dal Gestore in duplice copia di cui una è conservata presso lo stesso Gestore e l'altra consegnata/trasmessa all'utente.

3. L'utente, in sede di perfezionamento del contratto, indicherà il recapito (domicilio fiscale o diverso recapito) al quale il Gestore invierà ogni comunicazione.

4. Le fasi regolate dal presente articolo e da quello precedente possono essere contestuali.

Art 28) Forniture condominiali (1)

1. Per i condomini di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di stabili esistenti oggetto di permesso di costruire e implicanti la modifica degli impianti idraulici interni, devono essere predisposti gli alloggiamenti per l'installazione dei contatori in ogni unità immobiliare. Il Gestore deve effettuare la fornitura, installando un contatore, per ogni unità immobiliare catastalmente censita.

2. Nei condomini di nuova costruzione ogni utenza risulta intestataria di un singolo contratto

ed il Gestore provvede a fatturare i consumi direttamente alle unità immobiliari. A tal fine è richiesta l'installazione, da parte del Gestore, di singoli misuratori per unità abitative da collocare al confine di proprietà tra il suolo pubblico e quello privato di cui all'art. 10 del presente Regolamento, o comunque in proprietà condominiale direttamente accessibile al personale del Gestore.

3. Per i condomini esistenti, in attesa degli adeguamenti agli standard di cui al comma 2 del presente articolo, è ammessa la presenza di un'unica utenza nei seguenti casi:

- a) ove è prevista un'amministrazione di condominio, la fornitura è effettuata all'amministratore di condominio;
- b) ove non è espressamente prevista la costituzione di un'amministrazione condominiale, le unità immobiliari possono essere servite da una sola utenza, purché i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

3-bis. Nei condomini esistenti, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di contatori divisionali singoli per unità abitativa, anche secondo quanto disposto dalle norme regionali.

4. Ai fini tariffari, nei condomini esistenti dotati di un'unica utenza, il calcolo degli scaglioni di consumo tariffari e della quota fissa è rapportato al numero delle utenze individuali considerando anche la loro natura (categorie contrattuali a seconda dell'uso effettuato). L'amministratore del condominio, o, in assenza, i proprietari devono comunicare tali informazioni al Gestore al momento della sottoscrizione del contratto di utenza.

(1) come modificato con deliberazione dell'Assemblea n°15 del 5.11.2007

Art 29) Durata del contratto

1. I contratti di fornitura hanno scadenza annuale e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno.

Art 30) Subentro di utenza

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura quando è modificata la titolarità del contraente. L'Utente o chi per esso, ha l'obbligo di comunicare ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

2. Il subentro può essere immediato o non immediato. Si ha subentro immediato quando il titolare della fornitura rescinde il rapporto e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto. In tale ipotesi non viene operata la sigillatura e/o rimozione del misuratore ma il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve comunque stipulare un nuovo contratto di fornitura a suo nome. Si ha subentro non immediato in caso di riattivazione di una fornitura precedentemente cessata. Il subentrante dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

Art 31) Trasformazione di utenza

1. In caso di richiesta di trasformazione d'uso e/o modifica delle caratteristiche della fornitura il richiedente è tenuto a stipulare un nuovo contratto.

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006

Pagina 21 di 51

Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007

Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

2. Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Gestore provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura utile i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art 32) Recesso dal contratto da parte dell'utente

1. L'utente può recedere dal contratto di fornitura in qualsiasi momento.
2. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Gestore, il quale, dopo il controllo del regolare pagamento delle fatture precedenti, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e ad effettuare la sigillatura e/o rimozione del misuratore.
3. Il Gestore deve operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in posizione accessibile, l'utente recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato del Gestore.
4. Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
5. In caso di fallimento dell'Utente, si applica quanto previsto dalle norme in materia.

Art 33) Deposito cauzionale

1. Il Gestore può richiedere all'Utente, alla stipula del contratto, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Il deposito cauzionale è fruttifero, ad un tasso pari all'interesse legale, con decorrenza 1 gennaio 2007. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino il Gestore circa l'esatto adempimento da parte dell'Utente. La domiciliazione bancaria e postale, e la domiciliazione su carta di credito qualora compresa tra le modalità di pagamento indicate al Gestore, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale.
2. Alle forniture intestate ad Enti Pubblici, il Gestore non richiede il deposito cauzionale o altra forma di garanzia.
3. Il Gestore non può richiedere all'Utente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
4. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto oppure dall'ultimo addebito dei consumi, maggiorato degli interessi legali.
5. All'Utente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
6. Al momento della cessazione degli effetti del contratto, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il Gestore non può richiedere all'Utente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.
7. Il deposito cauzionale per le utenze domestiche non può superare per ogni unità

immobiliare il valore massimo di 15,00 euro. Per le utenze non domestiche l'ammontare del deposito può essere rapportata alla portata del misuratore o al consumo con un importo massimo di 500,00 euro.

Art 34) Divieto di Sub-Fornitura del Servizio Idrico Integrato e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi

1. E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del servizio ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza. E' inoltre vietato utilizzare gli impianti per uso diverso da quello indicato in contratto.
2. L'Utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà e/o competenza del Gestore, insistenti sulla proprietà dello stesso Utente.
3. E' vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di esse senza il preventivo assenso del Gestore.
4. Il Gestore si riserva il diritto del risarcimento dei danni per la riparazione dei guasti provocati dall'Utente, dal proprietario, o da terzi sugli allacciamenti o sulle reti ed impianti di proprietà e/o competenza del Gestore stesso.

Art 35) Sospensione della fornitura da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il Gestore, trascorsi 30 giorni dalla notificazione all'Utente delle irregolarità riscontrate, può, qualora non abbia avuto alcun esito positivo e previa parzializzazione, sospendere la fornitura del servizio e/o chiedere all'autorità competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei seguenti casi:
 - a) manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore (di proprietà e/o competenza del Gestore);
 - b) accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica;
 - c) allacciamento non autorizzato al servizio idrico integrato;
 - d) arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
 - e) modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della richiesta di fornitura e non autorizzate limitatamente al campo di competenza del Gestore;
 - f) rottura accertata dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato nel tratto di competenza privata;
 - g) rilevata inidoneità degli impianti interni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento;
 - h) subentro nell'utenza senza la prescritta richiesta;
 - i) morosità relativa a fatture del servizio idrico integrato ad esclusione di fatture contestate dall'utente, con ricorso all'Agenzia e/o all'Autorità regionale di settore e che abbia chiesto a seguito di risposta insoddisfacente del Gestore per il tramite delle Associazioni dei Consumatori di accedere alla procedura di conciliazione extragiudiziale sulla base dei protocolli esistenti o la procedura di conciliazione extragiudiziale presso la Camera di Commercio; la procedura di conciliazione va conclusa entro un termine massimo di 60 giorni;
 - j) mancato rinnovo o revoca dell'autorizzazione allo scarico.

2. In tutti i suddetti casi l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione ed è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolte, interamente

o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori.

3. In ogni caso il Gestore non può sospendere la fornitura all'Utente:
 - a) in assenza delle comunicazioni scritte in caso di morosità dell'Utente, di cui al successivo art. 47, comma 7;
 - b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato al Gestore nei termini e con le modalità indicate dal Gestore stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile all'Utente;
 - c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
 - d) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse da quelle del servizio idrico integrato, quando questa sia erogata da un Gestore multiservizio;
 - e) durante i giorni festivi, inclusa la festività patronale, durante i giorni di venerdì e sabato e nei giorni che precedono i giorni festivi;
 - f) per fattispecie non previste in modo esplicito nel contratto di fornitura;
 - g) per mancata sottoscrizione del contratto, se l'Utente è in regola con i pagamenti.

Art 36) Risoluzione del contratto di fornitura da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore, nei casi di sospensione della fornitura di cui all'art. 35, può dichiarare a mezzo di raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni all'Utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto, senza ricorso all'autorità giudiziaria.
2. Il contratto potrà inoltre essere risolto, con le modalità di cui al comma precedente, per:
 - a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
 - b) distruzione dell'immobile;
 - c) uso diverso della fornitura da quello stabilito in contratto;
3. In caso di risoluzione del contratto, l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati. La tariffa per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del contatore è determinata dall'Agenzia su proposta del Gestore e sentito il Comitato Consultivo Utenti.

Art 37) Continuità del Servizio e Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore deve erogare un servizio continuo e regolare, la sua mancanza dovrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.
2. Nei casi di irregolarità del servizio il Gestore deve adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare deve preavvisare gli utenti nei modi più adeguati alla circostanza con l'anticipo definito nella carta dei servizi.
3. Il Gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4. Nella Carta dei Servizi il Gestore è tenuto a sviluppare e a dettagliare i temi oggetto del presente articolo.

Art 38) Utenze preesistenti

1. Ciascun contratto in essere, si intende tacitamente adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.

CAPO 2 - TIPOLOGIA DI FORNITURE E TARIFFE

Art 39) Fornitura dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (apparecchio di misura) di cui agli artt. 50 e ss. del presente Regolamento.

2. Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

3. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Il Gestore è tenuto a rendere pubblici mensilmente almeno sul proprio sito internet, i risultati delle analisi di laboratorio.

Art 40) Uso dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua da parte del Gestore può essere concessa per i seguenti usi, ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:

- a) Forniture per uso pubblico;
- b) Forniture per uso privato;
- c) Forniture per uso antincendio.

Il dettaglio degli usi sopra indicati è definito dall'Agenzia nelle deliberazioni di approvazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

2. L'attribuzione ad una delle previste categorie contrattuali sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'Utente dovrà dichiarare la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari. Anche le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità immobiliari.

3. La fornitura può essere concessa provvisoriamente per gli usi stabiliti dall'Agenzia nella delibera di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

4. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa.

Art 41) Uso delle opere di fognatura e depurazione

1. Ai fini del contratto, il Gestore eroga il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue (domestiche e industriali e reflue urbane di origine meteorica), in conformità alle autorizzazioni rilasciate, nei limiti delle capacità delle reti e degli impianti gestiti.

2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

3. La fornitura può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari

differenziati:

- a) domestico o assimilato al domestico;
- b) industriale.

4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso.

Art 42) Fornitura di acqua per fontanelle pubbliche

1. Tutte le fontanelle pubbliche allacciate al Servizio Idrico integrato, così come previsto dal disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione del servizio, devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate. Il Gestore provvede quindi a dotare di contatore tutte le fontanelle pubbliche esistenti sul territorio gestito. Tali utenze saranno intestate alle Amministrazioni Comunali che ne assumeranno gli oneri per la relativa manutenzione. In tal senso, il Gestore si riserva di proporre alle singole Amministrazioni Comunali forme di collaborazione per la gestione e il riordino delle fontanelle pubbliche.

Art 43) Tariffe ⁽¹⁾

1. Il Gestore applica le tariffe determinate dall'Agenzia d'Ambito. La tariffa del servizio idrico integrato è articolata secondo quanto disposto dall'Agenzia, che può determinare apposite quote fisse per i diversi segmenti del servizio.

2. L'Agenzia può riconoscere agevolazioni tariffarie a particolari categorie di utenza (ad esempio per famiglie numerose, famiglie in condizioni di particolare disagio socio economico)

3. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati è dovuto da parte degli utenti al Gestore del Servizio Idrico Integrato, il pagamento di apposite tariffe. La tariffa è unica e viene commisurata al 100% dei volumi prelevati dal pubblico acquedotto.

4. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura. Qualora la rete non sia provvista di impianti di depurazione, o essi siano temporaneamente inattivi, è dovuta dagli utenti la sola quota di tariffa riferita al servizio di fognatura, fatti salvi gli oneri dovuti al gestore conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e in particolare dalla legge 13/2009 e dal D.M. 30.09.2009.

5. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione è, inoltre, dovuta anche dagli utenti non ancora allacciati se sussistono i requisiti tecnici per la fornitura del servizio. In tale fattispecie, il Gestore è tenuto ad applicare la relativa tariffa a seguito dell'emanazione, da parte della competente Amministrazione Comunale, dell'ordinanza in cui si rende obbligatorio l'allacciamento al servizio fognario.

6. La richiesta di esenzione, nel caso in cui l'Utente non risulti allacciato alla pubblica fognatura, dovrà essere presentata al Gestore, che provvederà ad accertare l'effettivo diritto all'esenzione. Riconosciuta l'esenzione, il Gestore provvederà all'esonero dal pagamento della tariffa di fognatura ed al rimborso di quanto dovuto.

7. Per le bocche antincendio, richiamando le prescrizione tecniche contenute nell'art. 58 del presente Regolamento, è prevista un'apposita tariffa composta da una quota fissa identificata in base alla portata ed al numero delle bocche, e da una struttura tariffaria ridotta per i consumi effettuati. In caso di impianti preesistenti sprovvisti di misuratori, in attesa dell'installazione degli

stessi, si applicherà una quota fissa forfettaria determinata dall'Autorità in funzione della portata e del numero delle bocche anticendio.

(1) come modificato con deliberazione dell'Assemblea Autorità n° 6 del 24.05.2010.

CAPO 3 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art 44) Rilevazione dei consumi

1. La misura del servizio erogato avviene mediante idonee apparecchiature di misura di cui agli artt. 50 e ss. del presente Regolamento.
2. La rilevazione dei consumi e la fatturazione è effettuata con la periodicità prevista dalla carta dei servizi e comunque non meno di due volte l'anno, di cui almeno una effettuata con incaricati del Gestore. E' fatta salva la possibilità di rilevare i consumi con frequenza annua per consumi fino a 36 m³/anno, così come per gli approvvigionamenti da fonti di prelievo autonome.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura dell'apparecchio di misura, trascurando le frazioni di metro cubo. Per le utenze che usufruiscono del solo servizio di depurazione e fognatura si applicano le disposizioni dell'art. 73 del presente Regolamento.
4. L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso, munito di apposito tesserino di riconoscimento, l'accesso agli apparecchi di misura per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
5. Anche sulle fonti di prelievo autonome l'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi.
6. In caso d'impossibilità di accedere all'apparecchio di misura per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto. Il Gestore dovrà rendere operativo un servizio che consenta all'Utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente.
7. Le eventuali fatturazioni in acconto tra una lettura e la successiva verranno effettuate sulla base del consumo storico dell'Utente con il criterio del pro die. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza ed in accordo con l'Utente.
8. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva dell'apparecchio di misura (compresa l'autolettura), sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'Utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro die.
9. Nel caso in cui, in sede di lettura dell'apparecchio di misura, si rilevi una manomissione dello stesso o una anomalia di funzionamento, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati in periodi analoghi o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza o al valore presunto pattuito nel contratto di fornitura e sarà calcolato in base alla media giornaliera dei consumi idrici (1/360).

10. Il Gestore ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Utente in caso di rilevazione di consumi anomali e si impegna ad effettuare ulteriori verifiche da concordare con l'Utente.

Art 45) Fatturazione dei consumi

1. Le fatture sono inviate al recapito dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, anche successiva, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

2. Il Gestore si impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.

3. Le fatture, comprendono i consumi, i prezzi, le quote fisse, le imposte, le tasse, le penalità, gli arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

4. La fattura deve rispettare i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e deve contenere le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore. Il contenuto minimo della fattura deve essere dettagliato nel regolamento del gestore sulla base di apposito documento tecnico di indirizzo predisposto dall'Agenzia.

Art 46) Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni ai sensi dei Titoli I e IV del presente regolamento.

2. In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause imprevedute e comunque per perdite occulte, il Gestore dovrà applicare la tariffa agevolata alle utenze domestiche e la tariffa base alle utenze non domestiche, anche ai consumi acquedottistici eccedenti quelli normali dell'Utente. Inoltre, il Gestore dovrà abbattere del 65%, per entrambe le categorie di utenza, anche la relativa tariffa di fognatura e depurazione.

3. In caso di perdite occulte, qualora l'utente ne facesse richiesta, il Gestore deve concedere rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità indicate nel successivo art. 48 del presente Regolamento.

4. Il Gestore potrà provvedere a stipulare per conto dell'Utente apposita assicurazione o costituire apposito fondo di solidarietà.

Art 47) Modalità di pagamento, indennità di ritardato pagamento e morosità

1. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse.

2. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

3. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura. Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dal Gestore, libera immediatamente l'Utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento al Gestore da parte del

soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati all'Utente. Il Gestore offre all'Utente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita.

4. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse non sia effettuato dall'Utente entro il termine di scadenza indicato in fattura, il Gestore può richiedere oltre al corrispettivo dovuto la corresponsione degli interessi di mora pari per ogni giorno di ritardo ad 1/365 (un trecento sessantacinquesimo) del tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5 per cento. L'Utente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. Si considera buon pagatore l'Utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 12 mesi.

5. Il Gestore può chiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta; non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori.

6. Le suddette indennità non saranno addebitate nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

7. In caso di mancato pagamento di fatture del servizio idrico integrato o di altre prestazioni svolte dal Gestore a favore del medesimo Utente, quest'ultimo sarà invitato a regolarizzare la sua posizione con la comunicazione di un primo sollecito e se necessario, successivamente, tramite un secondo sollecito con preavviso di interruzione di servizio a provvedere al pagamento della fattura insoluta entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso a mezzo raccomandata, con l'obbligo di corrispondere gli interessi sopracitati e le spese sostenute per tale notifica. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora. Il Gestore non può sospendere la fornitura all'Utente in assenza della comunicazione scritta di cui al punto precedente.

8. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso l'Utente dovrà dimostrare, attraverso gli strumenti indicati dal Gestore, l'avvenuto pagamento onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso, dopo aver comunque verificato il mancato pagamento. Nel caso l'Utente abbia contestato la fattura vale quanto previsto all'art. 35 comma 1, lettera i).

9. Nel caso di sospensione della fornitura, il Gestore può dichiarare a mezzo di raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, all'Utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto. Qualora l'Utente entro i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, provveda al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato. Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni dalla comunicazione di risoluzione, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'Utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compreso le spese per il recupero crediti, si potrà riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto. La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

10. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art 48) Condizioni di pagamento particolari e rateizzazioni

1. Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006
Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007
Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti, compresi i casi di perdite occulte, secondo le norme interne per tempo in vigore.

2. L'Utente è tenuto al pagamento della bolletta nei termini e con le modalità stabilite dal Gestore. In deroga a tale previsione, l'Utente, nei casi e con le modalità di seguito indicate, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato attraverso rate successive.

3. A seguito di espressa richiesta dell'Utente, il Gestore è tenuto ad offrire all'Utente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura nei seguenti casi:

- a) per utenti domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- b) per utenti non domestici, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio.

4. La rateizzazione può essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi Euro 50,00. La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Utente deve essere formulata con le modalità indicate dal Gestore nella bolletta o rese disponibili con altri mezzi informativi, entro il termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, l'Utente perde il diritto alla rateizzazione. Per i casi nei quali il Gestore è tenuto a offrire la rateizzazione, le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Le modalità e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi sono concordati tra le parti. L'informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione deve essere fornita all'Utente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

Art 49) Rapporti con gli Utenti e Reclami

1. Nei rapporti con gli utenti e nell'erogazione del servizio il Gestore applica i seguenti principi fondamentali, da dettagliare nella carta dei servizi:

- a) l'uguaglianza, l'imparzialità e l'uniformità di trattamento.
- b) la continuità del servizio
- c) la partecipazione degli Utenti e delle Associazioni dei Consumatori alla prestazione del servizio
- d) la cortesia
- e) la chiarezza e la comprensibilità dei messaggi e delle comunicazioni
- f) la tutela della privacy
- g) la valutazione del grado di soddisfazione dell'Utente, al fine di individuare possibili interventi migliorativi
- h) la facilità di accesso ai servizi, con riguardo anche a particolari categorie di utenti (disabili, anziani, categorie protette)
- i) la consulenza all'Utente per favorire la scelta ottimale del contratto

2. Per favorire la partecipazione alla prestazione del servizio, per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso e per migliorare la collaborazione nei rapporti commerciali, il Gestore garantisce all'Utente la più ampia facoltà di reclamo in modo da poter esprimere eventuali lamentele circa la mancata aderenza del servizio alle proprie aspettative o per inadempimenti contrattuali del Gestore.

3. Il reclamo può essere comunicato nelle seguenti forme:

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006
Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007
Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

- a) In forma verbale, telefonica o di persona agli sportelli del Gestore;
- b) In forma scritta, utilizzando il modulo prestampato a cura del Gestore, lettera o qualsiasi altro supporto.

4. Il reclamo può essere indirizzato al Gestore con le più ampie modalità (quali inoltrato diretto agli sportelli, telefono, fax, email, D.T.S. dispositivo telefonico per non udenti). Il modulo prestampato per il reclamo deve essere consegnato in allegato al contratto e può essere comunque successivamente richiesto dall'Utente al Gestore.

5. Per ogni reclamo scritto, corredato dei dati personali dell'Utente e degli elementi utili alla ricostruzione degli eventi, è prevista una motivata risposta scritta non oltre il termine di 20 giorni lavorativi. Tale risposta conterrà il riferimento alla comunicazione presentata dall'Utente, l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata a fornire eventuali ulteriori chiarimenti; saranno inoltre indicate, se effettivamente riscontrate, le cause di non conformità del servizio oggetto di reclamo, con la descrizione delle azioni correttive poste in essere dal Gestore e con i tempi previsti per la rimozione delle irregolarità riscontrate. E' facoltà dell'Utente, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta, avvalersi del Comitato Consultivo degli Utenti, dell'Autorità Regionale, dell'Agenzia e delle Associazioni riconosciute dei Consumatori (ai sensi del D.Lgs 206 del 6.9.1995), ferma restando la facoltà di percorrere ogni altra via giudiziale o extragiudiziale, comprese le procedure di conciliazione extragiudiziale sulla base di eventuali protocolli esistenti o la procedura di conciliazione extragiudiziale presso la Camera di Commercio.

CAPO 4 - MISURAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

Art 50) Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Gestore: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alle caratteristiche della fornitura ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

2. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura, senza l'obbligo di preavviso ma dandone comunicazione motivata all'utente e facendosi carico delle spese di sostituzione. Nel caso di variazioni di calibro (per mutate caratteristiche dell'utenza) il Gestore addebiterà all'Utente stesso le spese relative ad esclusione del misuratore.

3. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

4. Gli Utenti sono i consegnatari degli apparecchi di misura e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecati anche da terzi o ignoti. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente l'apparecchio di misura allo scopo di individuare eventuali anomalie e segnalare al Gestore i guasti o la rottura del sigillo per permetterne la manutenzione e/o la riapposizione.

5. La manomissione volontaria dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura e/o ad azione giudiziaria contro l'Utente.

6. Qualora l'apparecchio di misura dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, sarà sostituito a cura e spese del Gestore.

7. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni

del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, e/o da personale autorizzato dal Gestore medesimo.

Art 51) Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, valutate le motivazioni e le esigenze del richiedente, comunque in relazione alla necessità di garantire il facile accesso al personale addetto per la lettura e la manutenzione, in luogo protetto dai danneggiamenti, dal gelo, dall'acqua e dalle intemperie.

2. Di norma, l'installazione di tali apparecchi per la fornitura acquedottistica viene fatta in apposito manufatto predisposto a spese dell'Utente, posto secondo le scelte del Gestore:

- a) al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione in pozzetto o in nicchia
- b) in corrispondenza del muro perimetrale del fabbricato: in nicchia o in pozzetto posto alla base del muro stesso
- c) in locale di uso all'amministrazione condominiale.

Nei suddetti casi l'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

3. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative a quelle sopra riportate compatibilmente con le esigenze tecniche. In particolare, è consentita la posa di pozzetto su suolo pubblico o ad uso pubblico (marciapiede, banchina, area verde, ecc). In tale fattispecie il coperchio deve essere carrabile.

4. Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica dell'ubicazione del misuratore già installato nei seguenti casi:

- a) a spese dell'Utente, qualora le condizioni al contorno siano diverse o difformi rispetto alle condizioni esistenti al momento dell'allacciamento oppure per motivi che possono compromettere l'igienicità del servizio;
- b) a proprie spese, nel caso in cui la nuova localizzazione sia ritenuta più idonea oppure in occasione di rinnovi di condotte idriche e/o di allacciamenti. In tale fattispecie il gestore provvederà alla sola esecuzione delle opere idrauliche relative al collegamento del nuovo contatore con l'impianto interno compreso gli scavi.

5. Rimangono invece a carico dell'utente, rinterrati, ripristinati, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti e/o ogni altro particolare insistente sulla proprietà privata. Tale tratto di impianto realizzato per ripristinare il collegamento rimane a tutti gli effetti impianto interno dell'utente.

6. Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di esaminare, in funzione delle specifiche peculiarità, soluzioni alternative di miglior favore all'utenza rispetto a quelle sopra riportate.

7. Per gli allacciamenti già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di perdita in area privata, il Gestore potrà prescrivere all'utente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione. Se, trascorso un termine perentorio l'utente non intervenga, il Gestore potrà eseguire direttamente l'intervento, con addebito dei costi sostenuti. In tale fattispecie, se viene colta l'occasione per rilocalizzare l'apparecchio di misura in posto idoneo, si procederà come al precedente punto b).

8. Nel caso in cui la modifica dell'ubicazione dell'apparecchio di misura già installato sia richiesta dall'Utente per sue esigenze, lo spostamento sarà a carico dell'utente stesso secondo le tariffe approvate dall'Agenzia in base a quanto stabilito nell'art. 15 del presente regolamento e

l'intervento verrà eseguito esclusivamente dal personale specializzato incaricato e/o autorizzato dal Gestore.

Art 52) Verifica degli apparecchi di misura

1. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può segnalare per iscritto tale anomalia al Gestore, indicandone il motivo. Se è richiesta anche una prova certificata da un laboratorio, l'apparecchio di misura è inviato presso un laboratorio di verifica metrica.
2. Nel caso, a seguito di verbale di collaudo da parte del laboratorio, la verifica dimostri un irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura con consumo rilevato dall'Utente superiore a quello reale, le spese della prova e della riparazione necessaria sono a carico del Gestore, il quale provvederà al rimborso di eventuali errate fatturazioni per la bolletta contestata. Se, invece, la verifica dimostra un irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura con consumi rilevati inferiori a quelli reali, le spese della verifica sono a carico dell'Utente ed il Gestore non provvederà al recupero dei volumi non addebitati. Se, infine, la verifica comprova l'esattezza di funzionamento dell'apparecchio di misura entro i limiti di errore del +/- 5% per la portata minima e +/- 5% per la portata di transizione e massima, il Gestore provvederà a addebitare all'Utente, tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.
3. Le spese di verifica sono definite dal Gestore e comprendono: il costo della prova banco presso il laboratorio di verifica, l'onere per la sostituzione del contatore da inviarsi al laboratorio nonché le spese per la sua spedizione.
4. Qualora il Gestore rilevi un anomalo consumo sulla misurazione dei prelievi idrici da fonti di approvvigionamento autonome, potrà procedere alla verifica del misuratore con le modalità sopra riportate con spese a carico del Gestore.

Art 53) Verifica del livello di pressione

1. La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e deve rientrare negli intervalli sottoscritti dal Gestore nel disciplinare Tecnico all'atto della stipula della convenzione dei servizi.
2. In allegato al Regolamento del Gestore, quest'ultimo è tenuto ad indicare l'intervallo di pressioni minime e massime che il Gestore stesso si è impegnato, con la firma della convenzione di servizio e del disciplinare ad essa allegato, a rispettare nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato nei territori di propria competenza.
3. Per le nuove utenze attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento quadro, il Gestore, compatibilmente alla struttura delle reti e degli impianti gestiti nonché i piani degli interventi concordati con l'Agenzia, si impegna a conseguire progressivamente lo standard di pressione previsto nel DPCM 4/3/96.
4. Il Gestore si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, per mantenere e migliorare l'efficienza del servizio dando tempestivo avviso agli Utenti, affinché gli stessi possano disporre l'adeguamento degli impianti interni al nuovo regime di pressione a loro completa cura e spese.
5. Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente indicate in contratto.

6. L'utente può richiedere in qualunque momento la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento.

7. Nei casi specifici, individuati nel disciplinare tecnico, in cui il Gestore deve progressivamente garantire la pressione minima di esercizio prevista dalla normativa vigente, tale deroga deve essere specificata anche nel contratto di utenza. Nel medesimo contratto deve essere prevista la possibilità di installare, a cura di ciascun utente interessato, un impianto di sopraelevazione della pressione dopo ciascun contatore, ovvero, limitatamente agli impianti esistenti e attualmente in esercizio, un unico impianto di sopraelevazione della pressione (unica autoclave) posto immediatamente a monte dei singoli apparecchi di misura, qualora il problema coinvolga un gruppo di utenze adiacenti. L'installazione dell'apparecchiatura di sopraelevazione dovrà essere eseguita conformemente alle condizioni previste nel Regolamento del Gestore ovvero al documento tecnico di indirizzo che verrà predisposto dall'Agenzia.

TITOLO IV- NORME SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI E GLI ALLACCIAMENTI

CAPO 1 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTERNI ACQUEDOTTISTICI

Art 54) Modalità di esecuzione degli impianti interni

1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del confine dell'area pubblica, è effettuata a cura e spese dell'utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di conformità.

2. Il Gestore, fatto salvo quanto di seguito specificato, si riserva di formulare prescrizioni tecniche in aggiunta a quanto indicato nello specifico Regolamento del Gestore, conformemente al documento tecnico di indirizzo elaborato dall'Agenzia.

Art 55) Confine tra impiantistica interna ed esterna. (1)

1. L'acqua viene di norma consegnata all'utente in corrispondenza del limite tra la proprietà pubblica e privata che sancisce, tra l'altro, il confine tra impiantistica interna (la cui competenza ricade interamente a carico del privato) e esterna (la cui competenza ricade a carico del Gestore del servizio idrico integrato).

Fatto salvo quanto disposto all'art. 28 del presente Regolamento, limitatamente agli impianti esistenti e attualmente in esercizio con misuratore unico centrale al servizio di utenze raggruppate, il Gestore offre agli utenti l'opportunità di gestire i contatori divisionali singoli per unità immobiliare posti all'interno della rete interna privata (relativamente alla installazione, sigillatura, manutenzione, sostituzione, lettura e fatturazione) a condizione che sia verificata la fattibilità dell'operazione con riferimento a: conformità dei contatori alle disposizioni del presente Regolamento; accessibilità degli stessi; presenza di Amministratore condominiale o di persona che agisca in rappresentanza dei condomini. Eventuali differenze positive tra il contatore centrale e la somma dei contatori singoli, intervenute a causa di perdite o di attività di manutenzione e/o pulizia, saranno fatturate sul contatore per gli usi comuni condominiale, se esistente, o direttamente all'Amministratore del condominio, responsabile della corretta gestione degli impianti interni, o alla persona che agisce in rappresentanza dei condomini.

Nel caso in cui il Gestore debba adeguare i propri strumenti informatici alle esigenze di cui sopra, l'offerta di gestione dei contatori divisionali può essere differita di tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

2. Quindi, limitatamente al caso delle reti attualmente in esercizio realizzate con standard differenti rispetto a quello del misuratore al confine di proprietà, si dispone:

a) che le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria competono:

- al Gestore del Servizio Idrico Integrato almeno fino al confine di proprietà ovvero a valle dello stesso confine per le opere realizzate dal gestore medesimo;
- all'Utente per la parte di impianto non realizzata dal Gestore insistente sulla proprietà privata.

b) che il Gestore garantisce la potabilità dell'acqua, pena l'applicazione delle ammende previste nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione del servizio, fino al punto di consegna dell'acqua rappresentato:

- dal misuratore di portata;

- dalla valvola di intercettazione limitatamente ai casi in cui il Gestore accerti che l'impiantistica interna alla proprietà - apparecchi di sopraelevazione (autoclavi), serbatoi di accumulo, ecc... - ovvero il percorso interno delle condotte, possono in qualche modo compromettere la qualità dell'acqua consegnata all'utenza.

3. Nel caso specifico di allacciamenti che attraversano proprietà in pertinenza a soggetti terzi il Gestore è responsabile dell'allacciamento su area pubblica fino al confine di proprietà del soggetto terzo medesimo; si rimanda al Codice Civile (art.2043) per la regolamentazione e la gestione delle competenze dei casi analoghi a quello sopracitato.

(1) come modificato con deliberazione dell'Assemblea n° 15 del 5.11.2007

Art 56) Dispositivi antiriflusso e limitatori di portata

1. Gli allacciamenti devono essere realizzati dal Gestore in modo da evitare il riflusso all'acquedotto per effetto di manomissioni o condizioni anomale di funzionamento -maggiore pressione nelle condotte dell'impianto di utenza privato rispetto all'acquedotto; per tale motivo, nell'allacciamento dovrà essere installato un dispositivo antiriflusso il cui dimensionamento deve essere effettuato in funzione dei rischi e della gravità di contaminazione dell'acqua dell'acquedotto.

2. Il Gestore ha facoltà di inserire nell'allacciamento un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art 57) Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate devono essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non sia assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.

3. Nessun tubo dell'impianto, può, di norma, sottopassare o essere posto all'interno di fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art 58) Allacciamenti acquedottistici ad uso antincendio e bocche antincendio

1. Per gli impianti di alimentazione di bocche antincendio, l'Utente deve fare un'apposita richiesta al Gestore seguendo le procedure di cui agli articoli 26 e 27 del presente Regolamento. Il contratto che viene stipulato con il Gestore per la loro alimentazione è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

2. Per la realizzazione dell'allacciamento, l'Utente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo altresì all'aggiornamento dello schema in caso di variazione e dandone immediata notifica al Gestore. L'impianto è realizzato a cura e spese dell'Utente, mentre il Gestore effettua l'allacciamento. L'allacciamento deve essere munito di apposito sistema di protezione della rete idrica di distribuzione pubblica contro eventuali rischi di inquinamento causati da ritorni di acqua contaminata. Tale sistema a giudizio del Gestore può essere costituito da un disconnettore di zona

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006

Pagina 36 di 51

Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007

Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

o doppia valvola in serie di antiriflusso.

3. Il Gestore, in funzione della tipologia di impianto da servire, deve installare un apparecchio di misura di dimensioni idonee per non costituire una strozzatura alla funzione contabilizzando l'effettivo prelievo di acqua.

4. In caso di bocche antincendio preesistenti sprovviste di contatore, le valvole di chiusura devono essere sigillate con apposito piombo dal Gestore e solo in caso di incendio, o di manutenzione periodica, l'Utente potrà, rompendone la piombatura, aprirle e servirsene, con l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. In caso di spiombatura non segnalata, il Gestore potrà addebitare all'intestatario un ulteriore quota a titolo di penale.

5. Qualora il Gestore dovesse procedere alla interruzione programmata del servizio idrico, per uno dei motivi previsti dal presente regolamento, prima della sospensione della alimentazione della rete antincendio dovrà darne comunicazione scritta al Comando Provinciale dei VV.del Fuoco.

6. Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art 59) Idranti per il servizio pubblico antincendio

1. Il Gestore provvede nelle estensioni del pubblico acquedotto a predisporre idranti in esercizio per il servizio antincendio, concordando con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la densità di installazione e le relative portate.

2. Gli idranti pubblici sono una dotazione del pubblico acquedotto e la loro predisposizione e gestione è inclusa nei costi del servizio idrico integrato.

3. Il Gestore deve controllare l'utilizzo degli idranti pubblici al fine di tutelare l'uso indiscriminato della risorsa idrica. Tale attività di controllo deve essere effettuata congiuntamente all'Amministrazione Comunale ed ai Vigili del Fuoco.

CAPO 2 - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO

Art 60) Modalità di esecuzione delle canalizzazioni di scarico private interne.

1. Le canalizzazioni private interne devono essere realizzate conformemente alla normativa tecnica e alle prescrizioni di dettaglio specificate dal Gestore nel proprio regolamento, che dovrà recepire le indicazioni del documento tecnico di indirizzo emanato dall'Agenzia.

Art 61) Impianti di chiarificazione (pretrattamento) (1)

1. In ogni caso prima dell'immissione in pubblica fognatura deve essere prevista l'installazione di un impianto di chiarificazione (fossa biologica) nel quale dovranno essere fatte confluire le acque nere.

2. Gli impianti di pretrattamento dovranno essere realizzati a perfetta tenuta e collocati in luoghi privati, esternamente agli edifici salvo casi particolari che saranno autorizzati dall'Organo di Controllo preposto.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli insediamenti temporanei

previsti all'art. 16, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.

(1) come modificato con deliberazione dell'Assemblea Autorità n° 6 del 24.05.2010.

Art 62) Strade private

1. Alle disposizioni del Regolamento del Gestore sono soggetti anche gli edifici situati lungo le strade private. Esse sono considerate ai fini della regolamentazione come cortili comuni, a meno che non posseggano le caratteristiche necessarie per divenire pubbliche. In tal caso vale quanto stabilito per le strade comunali. I proprietari degli edifici fronteggianti tali strade dovranno pertanto provvedere alla realizzazione della fognatura nella strada stessa, secondo le norme del Regolamento del Gestore.

Art 63) Conformità delle opere

1. Le opere di canalizzazione sia per gli stabili di nuova costruzione che per i fabbricati già esistenti, dovranno essere eseguite rispettando gli elaborati tecnici presentati all'Amministrazione Comunale per le dovute autorizzazioni all'esecuzione dell'opera e seguendo le eventuali prescrizioni tecniche e/o sanitarie descritte nell'autorizzazione ai lavori ed all'allacciamento.

2. Il Gestore dettaglia nel proprio regolamento le procedure e le modalità con cui intende procedere alla verifica di conformità delle opere eseguite.

Art 64) Separazione degli scarichi negli allacciamenti

1. Nell'ambito di ogni intervento di nuova urbanizzazione, riqualificazione, o recupero di aree urbane già edificate, salvo deroghe o diverse prescrizioni del Gestore interessato, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue domestiche e industriali da quelle meteoriche: (pluviali e di drenaggio di aree), e di immetterle, previa verifica sulla qualità e quantità delle acque sversate, nella pubblica fognatura indipendentemente dal tipo di impianto fognario esistente unitario o separato.

2. La separazione degli scarichi "a monte della rete", persegue il fondamentale obiettivo del controllo e gestione della qualità e quantità delle acque immesse nel sistema fognario consentendo l'adozione di tutti quei provvedimenti utili sia per la verifica del grado di contaminazione delle acque, che del rischio idraulico.

3. I nuovi insediamenti e quelli esistenti in caso di ristrutturazione con modifica del sistema fognario, da unitario a separato, potranno essere obbligati, attraverso regolamento comunale e/o ordinanza sindacale, a far confluire le acque meteoriche prima dell'immissione in fognatura e/o in corsi di acque superficiali:

- a) in adeguati sistemi predisposti al conseguimento di effetti di mitigazione/invarianza idraulica (pozzi disperdenti dove consentiti, bacini di laminazione, ...);
- b) in appositi contenitori per il successivo riutilizzo limitatamente al caso delle acque non suscettibili di contaminazione (coperture, dilavamento aree non carrabili, ecc...)

contribuendo in tal modo al risparmio idrico, al contenimento del rischio idraulico con ricadute positive sotto il profilo economico.

TITOLO V- NORME SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art 65) Norma di rinvio

1. Ai sensi della normativa vigente tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art 66) Autorità competente

1. La domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali e per l'assimilazione, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, alle acque reflue domestiche, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale competente per territorio ai sensi dell'art. 124, comma 7, D.Lgs. 152/2006, ovvero allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), laddove esistente. La titolarità del procedimento di autorizzazione, anche in presenza dello Sportello Unico Attività Produttive, spetta all'Amministrazione Comunale.

2. L'immissione nella pubblica fognatura permane finché conserva validità ed efficacia l'autorizzazione.

Art 67) Classificazione degli scarichi idrici in pubblica fognatura

1. Ai sensi della normativa vigente si definiscono acque reflue domestiche:

- a) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale;
- b) le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica, ovvero da servizi igienici e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività di servizio, commerciali o di produzione di beni;
- c) le acque reflue derivanti da "attività di servizio" qualora il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o prodotte dal metabolismo umano. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria gli scarichi prodotti da: laboratori di parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza, lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale, la vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche se con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa, le attività alberghiere e di ristorazione.

2. Ai sensi della normativa vigente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche. Rientrano nelle acque reflue industriali, ancorché assoggettate a specifici regimi in merito al procedimento di autorizzazione, ai controlli ed alle tariffe, anche le seguenti categorie:

- a) le acque reflue assimilate alle acque domestiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti. A tal fine, le citate norme prevedono la distinzione tra:
 - o le acque di scarico assimilate ex lege alle domestiche, ossia i reflui provenienti da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo / silvicoltura, imprese dedite all'allevamento del bestiame, imprese dedite ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, impianti di acquacoltura o piscicoltura;
 - o le acque di scarico assimilabili alle domestiche in quanto aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle delle acque reflue domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza, la direttiva regionale 1053/2003 richiede la verifica che le acque di scarico rispettino, prima di ogni trattamento di depurazione

ed anteriormente alla miscelazione con acque che non rientrano nel trattamento, i valori limite fissati alla tabella I del punto 5 del medesimo provvedimento.

- b) le acque reflue industriali contenenti le sostanze ad elevata tossicità, persistenza o bioaccumulabilità. Tale tipologia di reflui è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/99 e ssmmii Tabella 5, ora ripresa dalla tabella 5, allegato 5, parte terza del D.lgs 152/2006, nonché alla DGR 1053/03 p.to 9) e dal D.M. n. 367 del novembre 2003. Detti scarichi non possono rientrare nel criterio di assimilazione e l'Agencia ha il compito di dettagliare in apposito documento di indirizzo le modalità di classificazione di tali acque e i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni.
- c) le acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili e le acque di prima pioggia potenzialmente contaminate da sostanze pericolose e/o sostanze che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. A titolo esemplificativo si identificano i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche soggetti alle predette disposizioni:
 - o Industria petrolifera;
 - o Industrie / impianti chimici;
 - o Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi);
 - o Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
 - o Stazioni di distribuzione di carburante;
 - o Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
 - o Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D.Lgs 209/2003;
 - o Depositi di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione degli stessi.

3. Qualora siano generati scarichi di tipo misto, ossia costituito da acque reflue domestiche e da acque reflue industriali, lo stesso sarà classificato come scarico di acque reflue industriali.

Art 68) Disciplina degli scarichi domestici in pubblica fognatura

- 1. Per gli scarichi domestici il nulla osta all'allacciamento alla pubblica fognatura, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, rilasciato dal Gestore costituisce anche autorizzazione allo scarico.
- 2. I titolari di scarichi domestici che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art 69) Disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

- 1. Tutti gli scarichi, diversi dai reflui domestici, devono essere preventivamente autorizzati.
- 2. Gli scarichi di acque reflue industriali non sono di norma ammessi in fognatura senza aver subito un trattamento in un impianto di depurazione o, quanto meno, un pretrattamento tale da permettere il rispetto dei limiti della Tabella 3 allegata al D.Lgs. 152/99 e ssmmii ora tabella 3, allegato 5, parte terza del D.lgs 152/2006.
- 3. A richiesta dei titolari delle attività, possono essere autorizzati dall'autorità competente, su parere del Gestore, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali, in deroga ai limiti della citata Tabella 3 nei seguenti casi:
 - a) siano convogliati direttamente presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, mediante condotta dedicata;
 - b) siano scarichi con caratteristiche stagionali e per periodi limitati tali da non giustificare interventi depurativi più complessi;
 - c) le caratteristiche idraulico-costruttive, dei collettori fognari e dei manufatti speciali

(pompe di sollevamento e scolmatori di piena), esistenti tra il punto di immissione in pubblica fognatura dello scarico e l'impianto di depurazione centralizzato, siano in grado di garantire un adeguato rapporto di diluizione. Inoltre l'impianto di depurazione terminale dovrà garantire l'abbattimento di questi maggiori carichi nel rispetto dei limiti previsti nella propria autorizzazione allo scarico.

Tale deroga non può essere concessa per i parametri relativi a sostanze di natura tossica, persistente, bioaccumulabile di cui alla Tabella 5 allegata al D.Lgs. 152/99 e ssmmii, ora tabella 5, allegato 5, parte terza del D.lgs 152/2006. Dovrà comunque essere mantenuta una potenzialità residua degli impianti tale da consentire l'allacciamento agli stessi delle parti di agglomerato non ancora collegate al depuratore centralizzato.

4. Qualora si riscontri nell'affluente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane, un tenore in metalli tossici ed altre sostanze pregiudizievoli all'utilizzazione agronomica dei fanghi di supero, il Gestore potrà proporre all'autorità competente limiti più restrittivi sui diversi parametri, al cui rispetto potranno risultare tenuti gli scarichi di singoli insediamenti, o di specifiche categorie produttive. Per tali tipologie di scarichi, oltre alle prescrizioni precedentemente specificate, nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico si terrà conto degli aspetti qualitativi delle acque scaricate, potendo in tal senso individuare la necessità di eventuali trattamenti e/o pretrattamenti delle acque di scarico in base alla natura dell'attività svolta.

5. Per le acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili e le acque di prima pioggia classificate come reflue industriali, il pre-trattamento adeguato può consistere in un processo di sedimentazione e/o disoleatura, ovvero di stoccaggio e accumulo in vasche di prima pioggia e successivo rilancio in pubblica fognatura nei tempi e secondo le modalità previste dal Gestore. Nel caso di recapito in rete fognaria di tipo unitario, per evitare un sovraccarico idraulico della rete fognaria, il Gestore può richiedere che le acque di seconda pioggia non più contaminate, siano convogliate in corpi idrici superficiali, qualora possibile.

6. Nel caso di recapito in rete fognaria separata, in ogni condizione, le acque di lavaggio di aree esterne devono essere convogliate nella fognatura nera. L'azienda dovrà adottare dispositivi per il convogliamento delle acque di prima pioggia nella fognatura nera, ossia effettuare la raccolta ed il contenimento delle stesse in apposite vasche, ed attivare il loro successivo svuotamento con invio nella fognatura nera, nei tempi e secondo le modalità previste dal Gestore che potranno prevedere anche il pretrattamento dei reflui. Nella rete fognaria bianca potranno essere convogliate solo le acque di seconda pioggia, non più contaminate.

7. I materiali originati dai sistemi di chiarificazione e/o disoleazione, dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate e autorizzati ai sensi del D.Lgs. 5/2/97 n° 22 allo smaltimento dei rifiuti e ssmmii.

Art 70) Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali

1. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento, al titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni dalla data del rilascio, (salvo quanto previsto dal D.Lgs 59/2005, autorizzazione integrata ambientale) e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. L'autorizzazione allo scarico per i reflui assimilati ai domestici ex lege non ha una scadenza temporale e, pertanto, non è soggetta al rinnovo quadriennale, salvo modifiche qualitative nella tipologia di attività svolta.

3. L'autorizzazione allo scarico per i reflui assimilabili ai domestici in quanto aventi caratteristiche qualitative equivalenti, è soggetta alla medesima scadenza quadriennale dei reflui

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006

Pagina 41 di 51

Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007

Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

industriali e, pertanto, la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

4. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico:
- a) i titolari delle attività industriali, commerciali e artigianali che si devono insediare in nuovi edifici o edifici esistenti, antecedentemente all'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
 - b) i titolari delle attività già autorizzate, che intendono intraprendere modifiche alle attività medesime, od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche quali - delle acque reflue scaricate;
 - c) i titolari delle attività, quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura;
 - d) i titolari delle attività, destinatari delle specifiche ordinanze in materia delle Amministrazioni Comunali;
 - e) i nuovi titolari dello scarico, in caso di modificazione della titolarità e/o della ragione sociale.

5. I contenuti dell'autorizzazione allo scarico sono analiticamente definiti dall'autorità competente d'intesa con il Gestore del servizio. L'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi minimi:

- a) dati relativi al nulla osta all'acciamento, se disponibile;
- b) denominazione del titolare dello scarico;
- c) dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico;
- d) classificazione dell'insediamento, e dello scarico;
- e) categorie delle acque reflue per cui si dà corso all'autorizzazione allo scarico;
- f) caratteristiche qualitative e quantitative di ammissibilità dello scarico
- g) caratteristiche tecniche dell'eventuale impianto di trattamento o pretrattamento aziendale
- h) modalità di campionamento definita per derogabili ed inderogabili qualora difforme dal medio composito della durata di tre ore
- i) condizioni, vincoli e prescrizioni particolari

6. Per le attività soggette a IPPC di cui all'allegato I del D.Lgs 59/05, l'autorizzazione allo scarico è assorbita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'autorità competente al rilascio dell'AIA è la Provincia o lo sportello unico delle attività produttive a seconda dei casi, che valuterà anche gli scarichi domestici provenienti dall'attività.

7. Per gli scarichi di sostanze pericolose in reti fognarie il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato al parere tecnico di ARPA e del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. Per comprovate ragioni di pubblico interesse l'autorità competente, individuata all'art. 66 del presente Regolamento, sentito il Gestore, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi di acque reflue industriali, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi analoghi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitano o per l'utilizzo agronomico dei fanghi e/o delle acque scaricate.

Art 71) Stoccaggio reflui industriali e smaltimento presso ditte autorizzate

1. Il presente articolo disciplina lo scarico di acque reflue industriali, che in relazione alla modesta entità dei reflui di lavorazione e processo tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione o pretrattamento,

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006

Pagina 42 di 51

Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007

Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

provvedano all'integrale stoccaggio in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi del DL.vo 5/2/97 n° 22 e ssmmii. Caratteristiche costruttive, materiali, dimensionamento, collocazione di tali contenitori o vasche dovranno risultare approvati dagli organi tecnici preposti all'istruttoria dell'istanza. In nessun caso potranno entrare o essere messi in rapporto con la rete fognaria sia interna all'insediamento che esterna.

2. Qualora il titolare dell'attività industriale documenti:

- a) la mancata presenza dello scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal processo produttivo in quanto integralmente stoccati in appositi contenitori a tenuta;
- b) il loro conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento degli stessi, o comunque l'adozione di modelli organizzativi che garantiscano un percorso dei reflui diverso dalla scarico diretto;
- c) che lo scarico in pubblica fognatura derivi esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

sarà sottoposto ad istruttoria tecnica da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e del Gestore del servizio per l'eventuale classificazione dello scarico come domestico, ferma restando la disciplina dello smaltimento dei rifiuti stoccati, assoggettata alla normativa di cui al DL.vo 5/2/97 n° 22 e ssmmii in materia di smaltimento rifiuti. I costi dell'istruttoria tecnica sono a carico del richiedente, conformemente a quanto stabilito dall'Agenzia.

3. L'istruttoria di questi scarichi può concludersi con la classificazione di scarico domestico solo previa documentata esistenza di contratto con Ente o impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati, che dovrà essere fornita in copia all'autorità competente.

4. I titolari di insediamenti di cui al presente articolo, nel caso in cui decidano di conferire in qualità di rifiuto, presso ditte autorizzate allo smaltimento, le acque reflue generate dal processo produttivo, ai sensi della normativa vigente devono tenere i formulari di identificazione relativi al trasporto e conferimento dei rifiuti (acque di processo), a disposizione delle autorità competenti per i controlli. Copia di tale documentazione potrà essere richiesta dal Gestore del SII o dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, quale attestazione del corretto smaltimento delle acque di processo.

Art 72) Modalità e termini di presentazione dell'autodenuncia annuale degli scarichi industriali

1. Tutti gli utenti produttivi, titolari di almeno di uno scarico allacciato alla pubblica fognatura, devono annualmente presentare, entro il 31 gennaio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato la denuncia degli elementi necessari alla determinazione della relativa tariffa per i servizi di allontanamento, depurazione e scarico.

2. Nella denuncia devono essere indicate le seguenti informazioni minime:

- a) tipologia di attività svolta e codice ISTAT;
- b) dati anagrafici del titolare della ditta;
- c) numero degli scarichi: ai fini della corretta quantificazione della tariffa devono essere dichiarati in denuncia anche gli scarichi inattivi dal momento che incidono nella determinazione della quota fissa;
- d) volume scaricato: il volume scaricato complessivamente nell'anno solare precedente. Se la quantità scaricata è diversa dal totale prelevato deve esserne data motivazione con una dichiarazione allegata.

Art 73) Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dal pubblico acquedotto

1. Per gli utenti civili che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, i corrispettivi per il servizio di depurazione e fognatura sono calcolati, coerentemente da quanto previsto dalla normativa, sulla base del volume scaricato misurato tramite apposito contatore o, in assenza di questo, determinato forfaitariamente in misura pari a 60 mc annui per persona utilizzatrice residente e 40 mc annui per persona utilizzatrice non residente.
2. Gli utenti interessati alla definizione puntuale della tariffa, devono richiedere, a proprie spese, al Gestore del servizio di fognatura e depurazione l'installazione di un apparecchio di misura in prossimità dell'allacciamento acquedottistico o, qualora non sia possibile, in prossimità dell'immissione della condotta di allacciamento nella fognatura pubblica. Per la manutenzione dell'apparecchio di misura si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o industriale, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.
4. Al solo fine conoscitivo finalizzato all'adozione di politiche di riutilizzo della risorsa idrica, devono essere installati strumenti di misura anche nel caso di presenza di acque di drenaggio di falda, qualora vi sia l'immissione della stessa nella pubblica fognatura. Al fine di consentire il riutilizzo di tali acque limitando l'afflusso al sistema fognario, si dovranno realizzare sistemi di accumulo e reti dedicate al riutilizzo.

CAPO 2 - MISURAZIONE, CONTROLLI, MODALITA', DIVIETI DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

Art 74) Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi di acque reflue industriali

1. Il Gestore/ARPA possono richiedere all'Autorità competente, di cui all'art. 66 del presente Regolamento, ove non si fosse autonomamente provveduto a cura dei titolari degli scarichi, di prescrivere la posa in opera di adeguati strumenti di misura dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali. Tali strumenti dovranno essere installati su un tronco di fognatura cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente pretrattate. Le spese di installazione, gestione e manutenzione dei predetti misuratori sono a totale carico del titolare dello scarico.
2. Il Gestore e l'ARPA, ai fini del controllo qualitativo dello scarico, possono richiedere alla stessa Autorità competente di prescrivere la posa in opera, nei pozzetti di campionamento di scarichi potenzialmente pericolosi, di strumenti per il controllo automatico ed il rilevamento continuo delle caratteristiche delle acque scaricate. L'installazione, la manutenzione e la gestione di tali strumenti interverranno a spese del titolare dello scarico. Tali strumenti dovranno risultare continuamente accessibili alle Autorità di controllo, agli uffici tecnici dell'Autorità competente e del Gestore del servizio pubblico di depurazione.
3. Nel caso in cui il processo produttivo utilizzi nei prodotti e/o disperda come aeriforme le acque approvvigionate diminuendone in maniera sensibile il volume allo scarico, il titolare può richiedere, a proprie spese, l'installazione di un idoneo strumento di misura sullo scarico terminale.

4. Laddove possibile, sulle linee di processo nelle quali sia certo il solo e completo utilizzo dell'acqua approvvigionata nel prodotto finale, può essere, più semplicemente, consentita l'installazione di un contatore a defalco di questi volumi.

5. I progetti e le modalità di posa in opera di tutte queste installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in tal senso impartite dall'Autorità preposta al controllo degli scarichi ed alle prescrizioni tecniche del Gestore degli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie.

Art 75) Titolarità dei controllo degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali

1. La titolarità dell'attività di controllo degli scarichi in pubblica fognatura è riconosciuta all'Autorità competente di cui all'art. 66 del presente Regolamento, ovvero alla Provincia, per le attività soggette a IPCC.

2. L'Autorità competente e la Provincia possono esercitare le funzioni tecniche inerenti le ispezioni, i controlli, i prelievi dei campioni ed i relativi accertamenti analitici per verificare il rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, attraverso l'ARPA ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In tal caso, le modalità e le procedure tecniche di tali attività di controllo dovranno essere regolamentate attraverso specifici protocolli operativi. Il Gestore è, comunque, titolato ad eseguire controlli non di carattere fiscale ai fini della determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione.

Art 76) Programma annuale dei controlli sugli scarichi delle acque reflue industriali

1. Le Autorità di controllo ovvero la Provincia e le autorità competenti ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento, queste ultime delegando l'Agenzia al solo scopo di definire in modo armonico il programma di controllo sul territorio dell'Ato, di concerto con Arpa predispongono ed attuano il programma annuale di controllo e vigilanza degli scarichi, al fine di assicurare un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi.

2. Tale programma include anche i controlli ordinari del Gestore e dell'ARPA al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di verifica degli scarichi. A tal fine l'Agenzia d'Ambito la Provincia, l'Arpa e il Gestore stipulano un apposito protocollo operativo in cui sono disciplinate le diverse attività di controllo.

3. I controlli del programma annuale, disciplinati nel protocollo operativo, sono di due tipi:
a) Controlli ordinari;
b) Controlli fiscali.

4. I controlli ordinari sono quelli, composti dai campionamenti e dalla loro analisi, dello scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura che il Gestore effettua avvalendosi di personale a questo fine incaricato e formato, al fine di acquisire elementi di valutazione per la corretta determinazione delle tariffe ed accertare la veridicità dei valori denunciati. I programmi annuali di controllo ordinario e vigilanza degli scarichi sono predisposti dal Gestore e comunicati alle Autorità di controllo e all'ARPA di competenza.

5. I campionamenti sono di tipo medio composito nell'arco temporale fino ad un massimo di tre ore a seconda delle tipologie dello scarico e delle dotazioni impiantistiche. Il tempo di campionamento ed i parametri oggetto di analisi saranno indicati nell'autorizzazione allo scarico.

6. Il Gestore/ARPA si riservano si procedere a campionamento istantaneo nel caso di scarichi

che contengano le sostanze pericolose di cui al D.M. 367 del 2003 o nei casi si verifichino rapide variabilità dello scarico durante il controllo, nonché nel caso siano presenti vasche di accumulo/omogeneizzazione degli scarichi con tempo di ritenzione maggiore di tre ore.

7. Per ogni campionamento è redatto un apposito verbale ed il campione viene diviso in tre aliquote, di cui una viene consegnata all'Azienda e le altre due trattenute per le analisi e per eventuali contestazioni sui risultati analitici. I risultati delle analisi dei campioni effettuati dal Gestore entrano nel conteggio della media delle concentrazioni utili al fine della determinazione della tariffa. Il gestore nel proprio regolamento definisce le procedure dei propri controlli tariffari e, coerentemente con le disposizioni previste dagli artt. 43 e 72 del presente regolamento, le modalità di presentazione della autodenuncia annuale da parte delle aziende e le modalità di definizione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione degli scarichi industriali.

8. Nel caso in cui i risultati analitici presentino un superamento dei limiti previsti nell'atto autorizzativo oltre il 25% per i parametri derogabili ed un superamento dei limiti tabellari entro l'incertezza analitica del laboratorio per i parametri inderogabili di cui al D.M. 367 del 2003, il Gestore deve informare l'Autorità di controllo per i provvedimenti di competenza.

9. Entro il mese di Febbraio di ciascun anno il Gestore deve comunicare all'Autorità competente i risultati della attività di controllo ordinario.

10. I controlli fiscali sono quelli, composti dai campionamenti e dalla loro analisi, degli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura che vengono effettuati secondo quanto stabilito dal protocollo operativo di cui al comma 3 del presente articolo.

Art 77) Penalità e sanzioni per il superamento dei limiti di autorizzazione allo scarico

1. Tutte le attività di ispezione fognaria, di determinazione analitica, di intervento sull'allacciamento al fine di ripristinare le condizioni di rispetto dei limiti autorizzativi e gli oneri relativi al danno subito dall'impianto di depurazione terminale, sono a carico del titolare dello scarico.

2. Chiunque determini, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati.

Art 78) Gestione degli impianti di depurazione aziendali

1. La gestione degli impianti di depurazione delle attività produttive dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in fognatura in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti.

2. Dovranno essere effettuati autocontrolli periodici, con frequenza determinata dal Gestore nel proprio Regolamento –e comunque non inferiore alle due volte su base annua-, dei parametri caratterizzanti dello scarico, la cui documentazione, conservata nell'azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo e degli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del pubblico servizio di depurazione.

Art 79) Avaria impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali

1. Nel caso di avaria agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali, i titolari degli scarichi di acque reflue

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006

Pagina 46 di 51

Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007

Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

industriali sono tenuti a darne tempestiva ed immediata comunicazione all'Autorità di controllo ed al Gestore prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, od in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza potenzialmente pericolosa che, anche se intervenuto all'interno di insediamenti privati, pervenga, o possa pervenire alla pubblica fognatura.

2. I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici dei soggetti summenzionati.

3. Al fine di procedere all'individuazione dell'origine di eventuali sversamenti accidentali o immissioni di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all'accesso nelle aree private oltre ai tecnici dell'Autorità di controllo, anche i tecnici del Gestore.

4. Nel caso in cui le acque provenienti dal processo produttivo possano contenere sostanze di cui alla tabella 5 allegato 5 del D. Lgs 152/99 e ssmmii, e che tali acque vengano scaricate in pubblica fognatura dopo adeguato trattamento depurativo il Gestore si riserva di proporre all'Autorità competente di prescrivere all'atto dell'autorizzazione allo scarico la costruzione di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria dell'impianto di depurazione, in grado di assicurare una capacità di accumulo pari ad almeno 2 gg lavorativi (nella computazione potrà tenersi conto anche della capacità della vasca di accumulo dell'impianto di depurazione).

5. La capacità minima di stoccaggio della vasca sarà definita nell'atto autorizzativo in relazione ai quantitativi di reflui di processo scaricati giornalmente dall'azienda.

Art 80) Divieto di diluizione degli scarichi

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in nessun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. E' parimenti vietato diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze elencate nella tabella 3 di cui al D.Lgs.152/99 e ssmmii, con acque di raffreddamento, di lavaggio, impiegate per la produzione di energia o comunque di processo prima del trattamento degli stessi scarichi parziali.

Art 81) Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è tassativamente vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto terminale, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali.

2. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo il seguente elenco di sostanze:

- a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
- b) olii esausti di qualunque natura e origine (alimentare, ecc..)
- c) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.
- d) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio

- od altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- e) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
 - f) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
 - g) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
 - h) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità;
 - i) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - j) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - k) spurghi di fognature private;
 - l) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
 - m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n° 185, e successive modificazioni;
 - n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
 - o) tutte le sostanze non indicate nell'elenco precedente che possono in qualche modo pregiudicare il buon funzionamento del sistema fognario/depurativo.

Art 82) Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione, fatto salvo il caso in cui il direttore sanitario dell'istituto autocertifichi all'Ente autorizzante la non infettività del refluo immesso in pubblica fognatura.

TITOLO VI- IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art 83) Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente

1. Il Gestore, in accordo con l'Agenzia d'ambito, sentito il Comitato Consuntivo degli Utenti, al fine di garantire l'osservanza del regolamento di gestione del SII, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici) e dei Criteri per la Gestione del Servizio Idrico Integrato contenuti nel DPCM n° 47 del 4/3/97 adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti.
2. I contenuti della Carta del Servizio sono vincolanti per il Gestore e lo obbligano verso l'Utente.

Art 84) Rinvio alla normativa vigente

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione, alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali nonché alla normativa tecnica vigente.

Art 85) Entrata in vigore del Regolamento e modifiche e sostituzione ai regolamenti precedenti

1. Il presente Regolamento Quadro entra in vigore dal momento dell'esecutività dell'atto da parte dei competenti organi dell'Agenzia.
2. Le norme del presente Regolamento Quadro, debitamente approvate dall'Agenzia, si intendono obbligatorie per il Gestore e per tutti gli utenti.
3. Il Gestore, entro il 31 ottobre 2006, deve sottoporre all'approvazione dell'Agenzia il proprio regolamento.
4. Il Regolamento del Gestore entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione del medesimo da parte dell'Agenzia, che prima dell'approvazione sentirà il parere del Comitato Consultivo Utenti.
5. Il Regolamento del Gestore si sostituisce alle precedenti regolamentazioni locali relative al Servizio Idrico Integrato approvati dalle singole Amministrazioni Comunali o Aziende facenti parte dell'Ambito territoriale N.4 di Modena; tale Regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato.
6. Eventuali modifiche del regolamento del Gestore saranno approvate dalla Agenzia su proposta del Gestore o su iniziativa della stessa Agenzia in accordo con il Gestore, tenendo in considerazione l'esigenza di omogeneizzare le procedure ed i regolamenti del Servizio Idrico Integrato per il bacino di servizio in cui opera il medesimo Gestore. L'Agenzia prima dell'approvazione sentirà il parere del Comitato Consultivo Utenti.

Art 86) Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa:
 - a) art.7-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Dlgs.267/2000 e s.m.i.);
 - b) D.Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi;

c) L.689 del 24/11/1981.

3. L'Agenzia dettaglia in apposito documento tecnico di indirizzo i criteri per la definizione omogenea sul territorio Provinciale delle sanzioni amministrative da applicare in caso di inadempienze.

4. Per quanto non espressamente normato dall'articolo del regolamento che disciplina le sanzioni amministrative si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento in materia di sanzioni amministrative vigenti presso l'Amministrazione Comunale territorialmente competente.

5. Resta fermo l'obbligo di risarcimento, ai sensi dell'art.2043 c.c., per il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto.

Art 87) Sanzioni penali

1. Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento vengono disciplinate dalla normativa vigente.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art.650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Art 88) Norme transitorie

1. In attesa dei regolamenti dei Gestori, per quanto non definito nel presente Regolamento Quadro, si applicano le specifiche parti dei regolamenti vigenti, purchè non in contrasto con la normativa.

2. Dall'entrata in vigore dei regolamenti proposti dai Gestori, tutti i regolamenti in materia di Servizio Idrico Integrato si intendono decaduti, fatte salve le specifiche parti che rimangono di competenza delle Amministrazioni Comunali, che dovranno essere progressivamente recepite in specifici provvedimenti. Conformemente a quanto deliberato dalla Agenzia con atto assembleare n.3 del 24.gen 2005 al momento e fino all'entrata in vigore del regolamento del Gestore, si ritiene che, quanto già adottato in materia di controlli e rendicontazioni dalla Provincia di Modena e recepito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, risponda alle finalità espresse nelle lettere da a) a g) del richiamato punto II paragrafo 4.4. In particolare il Gestore del Servizio Idrico Integrato e la Provincia, stimano e verificano la capacità residua degli impianti di trattamento nella rendicontazione prescritta da produrre entro il 28 febbraio di ogni anno. Inoltre tutti gli impianti di depurazione autorizzati al trattamento di rifiuti speciali liquidi sono controllati e verificati sia in fase di istruttoria, ai fini del rilascio e rinnovo dell'autorizzazione, sia in fase di rendicontazione annuale dell'attività svolta. Tutte le stime e verifiche si basano su controlli analitici e misure fisiche utili alla determinazione della capacità residua degli impianti di trattamento.

3. Sono fatte salve tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nella autorizzazione provinciale al trattamento dei rifiuti liquidi.

4. Limitatamente al caso degli allacciamenti acquedottistici realizzati direttamente dagli utenti il Gestore si impegna a realizzare, entro un anno dall'entrata in vigore del proprio Regolamento, la ricognizione e la verifica di conformità dai medesimi, predisponendo altresì un piano di presa in carico ovvero di rinnovo degli allacciamenti ritenuti inadeguati ai sensi del presente Regolamento.

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 9 del 24.07.2006

Pagina 50 di 51

Modificato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n° 15 del 5.11.2007

Modificato dall'Assemblea Autorità con Deliberazione n. 6 del 24.05.2010

